




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Nota di lettura al disegno di legge n. 1030:
“Legge di stabilità per il triennio 2026-2028”**

Documento n. 15 - 2025 del Servizio Bilancio
Documento n. 17 - 2025 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 19 novembre 2025



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:

tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

tel. 091 705 4752 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	6
PREMESSA	6
Box 1. - IL CONTENUTO TIPICO DELLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE	8
QUADRO COMPLESSIVO E SINTESI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	9
INTERVENTI E COPERTURE.....	11
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO	19
ARTICOLO 1	19
<i>"INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO"</i>	19
ARTICOLO 2.....	21
<i>"INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE ASSUNZIONI CONNESSE A PROGETTI DI INVESTIMENTO INIZIALE"</i>	21
ARTICOLO 3.....	22
<i>"INCENTIVI A SOSTEGNO DEL LAVORO AGILE – SOUTH WORKING"</i>	22
ARTICOLO 4.....	23
<i>"AREE A BUROCRAZIA SEMPLIFICATA E LEGALITÀ CONTROLLATA"</i>	23
ARTICOLO 5.....	25
<i>"INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI PRIVATI MEDIANTE INTERVENTI EDILI"</i>	25
ARTICOLO 6.....	27
<i>"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE"</i>	27
Box 2 SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA	28
ARTICOLO 7.....	29
<i>"FONDO PER L'EDITORIA"</i>	29
ARTICOLO 8.....	30
<i>"PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA NELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"</i>	30
ARTICOLO 9.....	30
<i>"DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA"</i>	30
ARTICOLO 10.....	31
<i>"MISURE DI CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE"</i>	31
ARTICOLO 11.....	32
<i>"INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI"</i>	32
ARTICOLO 12.....	34
<i>"MISURE A SOSTEGNO DELLA FINANZA LOCALE"</i>	34
ARTICOLO 13.....	36
<i>"DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA FORESTAZIONE"</i>	36
ARTICOLO 14.....	38
<i>"ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA REGIONALE PER LE SPECIE ESOTICHE INVASIVE"</i>	38

ARTICOLO 15.....	39
“MISURE IN FAVORE DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO “EX PIP EMERGENZA PALERMO” E DI LAVORATORI PRECARI”	39
ARTICOLO 16.....	41
“INTEGRAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2022, N.16”	41
ARTICOLO 17.....	44
“INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE”	44
ARTICOLO 18.....	45
“INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI PARCHI ARCHEOLOGICI”	45
ARTICOLO 19.....	45
“FONDO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI”	45
ARTICOLO 20.....	47
“SPESE PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 1 DELLA L.R. 16/2020 E S.M.I.”	47
ARTICOLO 21.....	47
“NORME IN MATERIA DI PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA”	47
ARTICOLO 22.....	48
“IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO PIATTAFORME DIGITALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO”	48
ARTICOLO 23.....	49
“FONDO PER LA RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI MEDIANTE TRANSAZIONI”	49
ARTICOLO 24.....	49
“NORME IN MATERIA DI RIENTRI NEL FONDO SICILIA”	49
ARTICOLO 25.....	50
“MODIFICHE E ABROGAZIONI DI NORME”	50
ARTICOLO 26.....	56
“FONDI SPECIALI E TABELLE”	56
RIFINANZIAMENTI PER MACROAREE – ART. 26	58
SERVIZI ISTITUZIONALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	58
POLITICHE SOCIALI, LAVORO, FORMAZIONE, ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	60
DIRITTO ALLO STUDIO, ISTRUZIONE E SALUTE.....	64
CULTURA, PAESAGGIO, GIOVANI, SVILUPPO SOSTENIBILE E AMBIENTE.....	67
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AGRICOLTURA, TURISMO ED ENERGIA.....	72
SOCCORSO CIVILE.....	77
ARTICOLO 27.....	78
“EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURA FINANZIARIA”	78
ARTICOLO 28.....	78
“ENTRATA IN VIGORE”	78

QUADRO RIASSUNTIVO

Il disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2026–2028 rappresenta, in sinergia con il disegno di legge di bilancio, il principale strumento di indirizzo e coordinamento della finanza pubblica regionale. Esso si colloca nel quadro dei principi contabili armonizzati e dell'articolo 36 del d.lgs. n. 118/2011, integrando le funzioni di pianificazione strategica e di disciplina normativa in materia economico-finanziaria. Il provvedimento, presentato dal Governo regionale all'Assemblea il 6 novembre 2025, recepisce - secondo la relazione tecnica del Governo - gli indirizzi del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026–2028, approvato con ordine del giorno n. 419 del 17 settembre 2025 e della relativa Nota di aggiornamento, approvata con ordine del giorno n. 461 del 5 novembre 2025, e ne traduce le linee programmatiche in disposizioni a carattere vincolante per il ciclo di bilancio.

Le politiche finanziarie previste nella legge di stabilità in esame ammontano a 1,010 miliardi di euro per l'esercizio 2026, a 382,5 milioni di euro per il 2027 e a 2,326 miliardi di euro per il 2028. Nel complesso, il volume della manovra raggiunge 3,718 miliardi di euro, configurando la legge di stabilità di maggiore consistenza finanziaria dell'ultimo quinquennio. La sequenza temporale degli interventi delinea una struttura di programmazione coerente con una logica di breve ma soprattutto di medio periodo, con il 27,2% delle risorse allocate nel 2026, il 10,3% nel 2027 e il 62,5% nel 2028.

Sotto il profilo strutturale, il provvedimento evidenzia un orientamento prevalente alla continuità delle politiche in corso, con rifinanziamenti che costituiscono circa il 61,6% dell'intera manovra (di cui gran parte predisposti con la Tabella 1 allegata all'articolo 26). Le nuove autorizzazioni di spesa rappresentano il 20,3% del totale, mentre gli accantonamenti nel Fondo speciale (capitolo 215704) incidono per circa il 18%, risultando, in alcuni esercizi, superiori alle nuove iniziative di spesa. Tale configurazione consente di preservare margini di flessibilità decisionale, demandando a successivi provvedimenti legislativi la definizione puntuale di parte delle risorse programmate. Le coperture finanziarie provengono quasi integralmente (95,2%) dal fondo vincolato per la legge di stabilità (capitolo 215733), con una marginale incidenza delle riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative.

Non si rilevano disposizioni con effetti diretti sulle entrate, sebbene alcuni articoli intervengano su profili tributari o regolatori senza produrre impatti finanziari misurabili.

Con riferimento alla ripartizione per missioni di spesa, tutte le missioni registrano un incremento nel triennio, pur con andamenti differenziati che riflettono la specifica architettura della manovra espressione delle priorità del Governo regionale. In particolare, si evidenziano incrementi consistenti, sia rispetto alle precedenti leggi di stabilità che alle risultanze in legge di bilancio, nelle seguenti aree:

- Politiche per il lavoro e la formazione professionale (+170,1 milioni nel 2026, +200,1 milioni nel 2027 e +213,6 milioni nel 2028, per un totale di +583,8 milioni nel triennio), settore che assume una funzione strategica più rilevante nel quadro delle priorità di medio periodo delineate dal Governo regionale;
- Trasporti e diritto alla mobilità (+22,6 milioni nel 2026, +18,6 milioni nel 2027 e +374,1 milioni nel 2028, per un totale di +415,4 milioni nel triennio), con un profilo di crescita concentrato sull'ultimo esercizio;
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa (+65,5 milioni nel 2026, +15,5 milioni nel 2027 e +16 milioni nel 2028, per un totale di +97 milioni nel triennio), ambito volto a sostenere interventi di rigenerazione urbana e infrastrutturale;
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (+21,7 milioni nel 2026, +9,6 milioni nel 2027 e +161 milioni nel 2028, per un totale di +192,2 milioni nel triennio), comparto in cui le risorse risultano concentrate sull'ultimo esercizio, al fine di garantire la continuità delle misure in corso.

Si osservano, inoltre, incrementi di minore entità ma comunque significativi in:

- Istruzione e diritto allo studio (+98 milioni complessivi nel triennio, prevalentemente nel 2028). Pur registrando un incremento di +21,6 milioni nel 2026, la risultante della legge di bilancio per tale anno (190,4 milioni) risulta inferiore rispetto a quella della legge di bilancio 2025 (314,9 milioni);
- Tutela della salute, che con un incremento triennale di 19,9 milioni rappresenta un intervento peculiare rispetto alle precedenti leggi di stabilità, in un comparto, tuttavia, di dimensioni molto rilevanti che incide per circa il 48% del bilancio regionale (oltre 11,1 miliardi nel 2026) e che nel complesso vede un incremento degli stanziamenti in legge di bilancio;
- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (+600,3 milioni nel triennio), con concentrazione delle risorse nel 2028. Nonostante l'incremento di +90,6 milioni nel 2026, la risultante della legge di bilancio per tale anno (699,6 milioni) resta inferiore rispetto al valore della legge di bilancio 2025 (780 milioni);
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+164,2 milioni nel triennio) non costituisce un ambito che caratterizza in modo peculiare la presente legge di stabilità, ma registra comunque un incremento di +32,4 milioni nel 2026. La risultante di bilancio passa da 455,3 milioni nel 2025 a 461,5 milioni nel 2026, evidenziando un aumento complessivo in legge di bilancio, con effetti più marcati negli esercizi successivi.

Nel complesso, la legge di stabilità 2026–2028 si configura come una manovra espansiva e di consolidamento, mirata a garantire la continuità delle politiche in corso e, al contempo, a predisporre le condizioni per nuovi interventi legislativi di medio periodo. L'elevato livello degli accantonamenti nel Fondo speciale conferisce alla manovra una funzione di flessibilità programmatica, delinea un quadro nel quale una parte rilevante della manovra rimane ancora da finalizzare, sia nell'ambito della legge di stabilità stessa sia attraverso successivi interventi legislativi nel corso dell'anno.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 1030
Titolo	“Legge di stabilità per il triennio 2026-2028”
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II
Relazione tecnica	Sì

PREMESSA

La Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028 rappresenta il più rilevante atto del ciclo di bilancio regionale per il prossimo triennio. È stata presentata dal Governo all’Assemblea il 6 novembre scorso; nello stesso giorno è stata assegnata alla Commissione Bilancio e contestualmente trasmessa alle Commissioni di merito per le parti di rispettiva competenza.

La legge regionale di stabilità, definendo le nuove politiche finanziarie della Regione, modifica la legislazione vigente, allocando e riallocando le risorse del bilancio secondo le priorità politiche. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, «la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto».

In tale ambito, la legge di stabilità costituisce, insieme alla legge di bilancio, un unico complesso normativo volto a definire la manovra complessiva di finanza pubblica regionale, in coerenza con il principio dell’unità del bilancio (art. 36, comma 2, e allegato 4/1, punto 2). Essa deve essere coerente con il Documento di economia e finanza

regionale (DEFR) e con gli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello nazionale ed europeo, in conformità al principio di coordinamento della finanza pubblica e ai contenuti del punto 3 dell'allegato 4/1.

Nello specifico, mentre le previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028 (n. 1029) rappresentano la proiezione contabile del quadro normativo vigente nel periodo di riferimento, il disegno di legge di stabilità regionale per il medesimo triennio reca l'insieme delle modifiche normative e contabili necessarie per ricondurre gli andamenti tendenziali della finanza pubblica regionale e le politiche finanziarie settoriali agli obiettivi programmatici fissati nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028, approvato con ordine del giorno n. 419 del 17 settembre 2025, e nella relativa Nota di aggiornamento, approvata con ordine del giorno n. 461 del 5 novembre 2025.

Si evidenzia, inoltre, che la legge di stabilità può contenere esclusivamente disposizioni aventi effetti finanziari, diretti o indiretti, con decorrenza dal primo anno del bilancio di previsione, non potendo includere norme prive di impatto contabile o di natura ordinamentale. Ogni disposizione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che ne quantifichi gli effetti finanziari e ne indichi la copertura, conformemente al punto 4 dell'allegato 4/1 e all'art. 17 della legge n. 196/2009, assicurando la trasparenza e la verificabilità delle previsioni.

In conformità a quanto disposto dall'allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, la presentazione da parte del Governo regionale del disegno di legge di stabilità, così come del disegno di legge di bilancio, deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato. L'esame dei due provvedimenti – bilancio e stabilità – avviene congiuntamente nell'ambito dell'apposita sessione di bilancio, della durata di quarantacinque giorni, finalizzata all'approvazione della manovra finanziaria entro il 31 dicembre e al contestuale aggiornamento della proiezione contabile del quadro normativo.

Box 1. - Il contenuto tipico della legge di stabilità regionale

Il punto 7 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che la legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Provvede, pertanto, per il medesimo periodo:

- alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetti, di norma, dall'1 gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- alla rimodulazione, con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione nonché sugli esercizi successivi;
- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione ed alle regolazioni quantitative rinviata dalle leggi vigenti alla legge di stabilità;
- all'introduzione di norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- alla definizione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno ovvero di impegni presi con lo Stato in sede di stipula di accordi in materia di finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti relativi al contenuto della legge di stabilità e, più in generale, al ciclo del bilancio si rinvia al documento n. 5/2022 del Servizio Bilancio (Il ciclo annuale della decisione di bilancio della Regione e le procedure parlamentari di approvazione dei documenti contabili) pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea.

Con gli eventuali disegni di legge collegati alla legge di stabilità possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio, sempre finalizzati ad attuare il DEFR, generalmente con contenuti relativi a specifici settori, senza dover sottostare alle regole sul contenuto tipico della legge di stabilità.

QUADRO COMPLESSIVO E SINTESI DEGLI EFFETTI FINANZIARI


Il disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028, presentato dal Governo, prevede politiche finanziarie per un ammontare complessivo pari a euro 1,010 miliardi per l'esercizio finanziario 2026, euro 382,4 milioni per il 2027 ed euro 2,325 miliardi per il 2028, per un totale complessivo, nel triennio di riferimento, di euro 3,718 miliardi¹.

TAB. 1 - Politiche finanziarie attuate dalle leggi di stabilità varate dal 2022 al 2025 e del DDL Stabilità 2026-2028 (valori in euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
L. Stabilità 2022-2024	861.648.730	435.273.771	1.131.508.984				
L. Stabilità 2023-2025		487.142.902	381.346.461	1.071.673.655			
L. Stabilità 2024-2026			836.012.055	770.357.489	1.854.877.586		
L. Stabilità 2025-2027				884.531.644	457.496.682	2.066.436.594	
L. Stabilità 2026-2028					1.010.279.008	382.495.943	2.325.961.315

Fonte: proprie elaborazioni proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

GRAF. 1 - Politiche finanziarie attuate dalle leggi di stabilità varate dal 2022 al 2025 e del DDL Stabilità 2026-2028 (valori in euro)



Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

¹ Gli importi descritti si differenziano, seppur di poco, rispetto al quadro riassuntivo allegato al disegno di legge di stabilità per una diversa contabilizzazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 26, contenente i rifinanziamenti e i definanziamenti di spesa.

Come si evince dalla tabella e dal grafico di confronto con le precedenti leggi di stabilità approvate dall'Assemblea regionale siciliana per gli esercizi 2022-2025, il disegno di legge di stabilità in esame configura la manovra di maggiore consistenza finanziaria dell'ultimo quinquennio. Gli effetti finanziari al primo anno, pari a 1,010 miliardi, risultano infatti superiori di circa 125 milioni di euro rispetto a quelli previsti dalla legge di stabilità per il 2025.

La distribuzione temporale degli effetti conferma la consueta impostazione di tali provvedimenti, che concentrano le misure sull'orizzonte di breve-medio periodo. Del valore complessivo della manovra, il 27,2% incide sull'anno 2026, il 10,3% sull'anno 2027 e il 62,5% sull'anno 2028, evidenziando una significativa prevalenza delle misure con effetti differiti all'ultimo esercizio del triennio.

INTERVENTI E COPERTURE

Nel presente paragrafo si esaminano gli interventi e le relative coperture nella loro composizione e tipologia, per poi rappresentare, nei successivi approfondimenti, gli effetti della manovra per missione di spesa, ossia per finalità funzionali delle risorse, al fine di fornire un quadro complessivo del processo di allocazione e riallocazione delle risorse predisposto dal disegno di legge in esame.


Dall'esame dei dati (cfr. la tabella seguente) emerge che, nel complesso del triennio 2026-2028, i rifinanziamenti di precedenti interventi - ossia di autorizzazioni di spesa già disposte con precedenti provvedimenti che vanno rifinanziati - rappresentano circa il 61,6% della manovra, evidenziando una marcata prevalenza dell'esigenza di garantire la continuità di interventi già in corso o comunque attivati negli anni precedenti. Con riferimento all'andamento temporale, tali rifinanziamenti ammontano a 376,5 milioni di euro nel 2026, si riducono a circa la metà nel 2027 e si incrementano significativamente fino a 1.772 milioni di euro nel 2028.

TAB. 2 - Interventi per tipologia DLS 2026-2028 (valori in euro)

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	273.373.215	241.196.015	240.976.415	755.545.645
Rifinanziamento di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	376.503.643	141.299.928	1.772.984.275	2.290.787.847
Incrementi di fondi speciali (per iniziative legislative)	360.402.150	0	312.000.625	672.402.775
TOTALE INTERVENTI	1.010.279.008	382.495.943	2.325.961.315	3.718.736.267

Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

GRAF. 2 - Distribuzione degli interventi per tipologia DLS 2026-2028 (valori in percentuale)



Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

Le nuove autorizzazioni di spesa, che riflettono in misura più diretta le priorità programmatiche del Governo regionale rispetto agli esercizi precedenti, incidono complessivamente per circa il 20,3% della manovra. Esse mantengono una sostanziale stabilità nell'arco del triennio, con importi pari a 273,3 milioni nel 2026, 241,1 milioni nel 2027 e 240,9 milioni nel 2028.

Gli stanziamenti sul Fondo speciale per le iniziative legislative rappresentano, nel complesso, circa il 18% della manovra, con un incremento di 360,4 milioni nel 2026 (raggiungendo i 387,8 sommando le somme già presenti in bilancio), che si azzerà nel 2027 (ma presenta già una consistenza in bilancio di 184,7 milioni) e cresce fino a 312 milioni nel 2028. Si rileva che, negli esercizi 2026 e 2028, la quota accantonata nel Fondo speciale risulta superiore a quella destinata ai nuovi interventi. Pertanto, si osserva che gli accantonamenti al Fondo speciale, collocandosi tra i più elevati degli ultimi esercizi e risultando in alcuni anni anche superiori ai nuovi interventi predisposti dal disegno di legge, delineano un quadro nel quale una parte rilevante della manovra rimane ancora da

finalizzare, sia nell'ambito della legge di stabilità stessa sia attraverso successivi interventi legislativi nel corso dell'anno.

Per quanto concerne le coperture, si segnala che il 95,2% viene ricavato dal capitolo di bilancio che accantona risorse da destinare con legge di stabilità – il 215733 – il quale viene completamente azzerato. Si segnala inoltre che una quota di coperture, seppur residuale, viene ricavata dalla riduzione di autorizzazioni di spesa (per euro 58,7 milioni nel 2026, 42,3 milioni nel 2027 e 7,6 milioni nel 2028), e che nel 2027 una parte di copertura (67,9 milioni) viene attinta dal Fondo speciale.

TAB. 3 - Copertura per tipologia DLS 2026-2028 (valori in euro)

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti)	58.790.547	42.319.971	7.642.547	108.753.065
Riduzioni di fondi speciali (per iniziative legislative)	0	67.994.783	0	67.994.783
Riduzione di capitoli di bilancio (Fondo da destinare con legge di stabilità - 215733)	951.488.462	272.181.189	2.318.318.768	3.541.988.419
TOTALE COPERTURE	1.010.279.008	382.495.943	2.325.961.315	3.718.736.267

Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

In sintesi, la composizione della manovra per il triennio 2026-2028 evidenzia una struttura fortemente orientata alla prosecuzione di interventi già avviati, con una quota più contenuta di nuove iniziative e una significativa componente (almeno rispetto agli anni precedenti) di risorse accantonate nel Fondo speciale, con il quale ampi margini di definizione delle politiche di spesa restano demandati a successivi provvedimenti. La manovra interviene in misura limitata sulla revisione e il definanziamento di autorizzazioni di spesa in essere al fine di trovare nuove coperture, sfruttando soprattutto i saldi positivi di bilancio che hanno permesso un rilevante accantonamento di risorse da destinare con il disegno di legge in esame.

Infine, si evidenzia che la legge di stabilità in esame non contiene interventi e coperture relative alle entrate. Infatti, seppur gli articoli 6, 16 e 19 del disegno di legge prevedano disposizioni che disciplinano aspetti concernenti entrate, da questi non discende alcun effetto finanziario.

Al fine di analizzare il disegno di legge di stabilità in relazione alle finalità istituzionali della Regione e alle politiche pubbliche perseguite, le tre rappresentazioni che seguono illustrano gli effetti della manovra per missione di spesa.


La prima tabella riporta la distribuzione degli effetti finanziari del disegno di legge di stabilità per missione di spesa; il successivo grafico evidenzia le sette missioni di spesa più rilevanti, mettendole a confronto con quelle previste nelle precedenti leggi di stabilità; infine, la terza rappresentazione mostra le risultanze complessive sul disegno di legge di bilancio, con il relativo confronto tra gli stanziamenti complessivi e quelli della precedente legge di bilancio.

TAB. 4 - Manovra per Missione di spesa con effetti netti DLB 2026-2028 (valori in euro)

Missione	2026	2027	2028	Totale	%
				2026-2028	
0. Disavanzo	0	0	0	0	0,00%
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	72.492.351	27.663.786	116.750.119	216.906.256	5,83%
4. Istruzione e diritto allo studio	21.630.141	19.506.770	56.919.350	98.056.261	2,64%
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8.650.000	7.400.000	63.862.175	79.912.175	2,15%
6. Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	2.380.000	2.380.000	14.988.600	19.748.600	0,53%
7. Turismo	6.727.800	2.700.000	20.456.500	29.884.300	0,80%
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	65.500.000	15.500.000	16.060.000	97.060.000	2,61%
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33.551.844	7.398.240	69.117.648	110.067.732	2,96%
10. Trasporti e diritto alla mobilità	22.650.000	18.600.000	374.153.592	415.403.592	11,17%
11. Soccorso civile	10.923.253	8.423.253	14.900.000	34.246.505	0,92%
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	32.412.690	-3.312.310	135.162.659	164.263.040	4,42%
13. Tutela della salute	7.660.000	6.135.000	6.135.000	19.930.000	0,54%
14. Sviluppo economico e competitività	16.188.810	5.188.810	18.915.000	40.292.620	1,08%
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	170.100.000	200.100.000	213.650.000	583.850.000	15,70%
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	21.711.970	9.584.970	160.971.027	192.267.967	5,17%
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0	0,00%
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	90.600.000	6.000.000	503.781.300	600.381.300	16,14%
19. Relazioni Internazionali	0	0	0	0	0,00%
20. Fondi e Accantonamenti	-583.178.858	-333.268.519	-1.785.822.970	-2.702.270.348	-72,67%

Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

GRAF. 3 - Le misure più caratterizzanti del DLS rispetto alle ultime tre LS



Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

TAB. 5 - Risultante degli effetti del disegno di legge di Stabilità 2026-2028 sul disegno di legge di bilancio 2026-2028 e confronto con legge di stabilità 2025

Missione	Risultante	Previsioni iniziali 2026	Effetti LS 2026	Risultante 2026**	Risultante 2027**	Risultante 2028**
	LB 2025*					
0. Disavanzo	434.758.000	264.336.499	0	264.336.499	264.336.499	264.336.499
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.560.056.194	5.096.589.035	72.492.351	5.169.081.386	4.979.160.548	4.778.882.341
4. Istruzione e diritto allo studio	314.984.982	168.839.536	21.630.141	190.469.677	178.413.004	135.552.594
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	133.589.051	170.274.914	8.650.000	178.924.914	174.939.049	81.944.640
6. Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	15.756.585	12.708.600	2.380.000	15.088.600	15.088.600	15.088.600
7. Turismo	38.381.322	22.979.424	6.727.800	29.707.224	21.289.000	21.289.000
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	74.865.517	171.763.670	65.500.000	237.263.670	100.468.060	43.005.417
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	375.876.518	454.345.730	33.551.844	487.897.574	457.224.493	201.185.276
10. Trasporti e diritto alla mobilità	732.441.954	843.116.862	22.650.000	865.766.862	675.260.495	378.043.092
11. Soccorso civile	35.393.898	82.523.614	10.923.253	93.446.867	44.396.712	17.405.950
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	455.331.679	429.099.553	32.412.690	461.512.244	397.021.683	306.769.809
13. Tutela della salute	10.985.630.112	11.163.148.834	7.660.000	11.170.808.834	11.230.835.584	11.239.675.825
14. Sviluppo economico e competitività	157.923.443	428.248.163	16.188.810	444.436.973	252.964.409	21.300.839

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	266.507.147	292.082.049	170.100.000	462.182.049	311.546.815	297.553.787
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	241.305.270	235.806.118	21.711.970	257.518.088	292.998.242	168.351.049
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	21.377.250	40.110.425	0	40.110.425	158.505.555	888.600
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	780.033.521	609.035.221	90.600.000	699.635.221	621.685.221	620.835.221
19. Relazioni Internazionali	669.924	805.751	0	805.751	789.631	341.028
20. Fondi e Accantonamenti	930.247.014	2.023.825.020	-583.178.858	1.440.646.162	950.923.406	1.184.490.568
50. Debito Pubblico	399.064.583	398.466.501	0	398.466.501	386.932.835	386.938.823
60. Anticipazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0
99. Servizi per conto terzi	396.105.000	392.105.000	0	392.105.000	392.105.000	392.105.000
TOTALE SPESE FINALI	22.350.298.964	23.300.210.523	0	23.300.210.523	21.906.884.840	20.555.983.959

* stanziamenti 2025 secondo la legge di bilancio 2025/2027

** somma degli stanziamenti a legislazione vigente secondo il disegno di legge di bilancio 2026/2028 con gli effetti del disegno di legge di stabilità 2026/2028

Fonte: proprie elaborazioni da leggi di stabilità regionali

Dall'esame delle rappresentazioni precedenti emerge che le allocazioni proposte nel disegno di legge di stabilità per il triennio 2026-2028 risultano complessivamente orientate ad un incremento degli stanziamenti nelle diverse missioni di spesa. Emergono peraltro alcune specifiche caratterizzazioni che contribuiscono a definire l'indirizzo della manovra in relazione alle priorità settoriali. Tali caratterizzazioni sono:

- le allocazioni di spesa relative alla missione "Lavoro e Formazione professionale" costituiscono uno degli ambiti che più significativamente riflettono le priorità politiche espresse dal Governo regionale nella presente legge di stabilità, anche in confronto alle precedenti. Per il triennio 2026-2028 si predispone un incremento complessivo di 583,8 milioni di euro, articolato in 170,1 milioni nel 2026, 200,1 milioni nel 2027 e 213,6 milioni nel 2028. Tale andamento determina un livello medio di interventi nettamente superiore rispetto a quello delle ultime tre leggi di stabilità, che avevano previsto mediamente politiche di settore per circa 128,8 milioni di euro annui. Ne consegue, in termini di risultanze di bilancio, un'allocazione di risorse sensibilmente più elevata rispetto agli esercizi precedenti, con stanziamenti che nel solo 2026 raggiungono i 462,1 milioni di euro, a fronte dei 266,5 milioni che furono previsti con la legge di bilancio per il 2025.

- le previsioni di spesa riferite alla missione “Trasporti e diritto alla mobilità” rappresentano anch’essi uno dei settori che più evidenziano le priorità di intervento delineate dal Governo regionale nella legge di stabilità in esame, con una concentrazione degli incrementi soprattutto sull’ultimo esercizio del triennio, il 2028. Nel periodo 2026-2028 si registra un incremento complessivo di 415,4 milioni di euro, articolato in 22,6 milioni nel 2026, 18,6 milioni nel 2027 e 374,1 milioni nel 2028. Tale dinamica consente di collocare la missione su un livello medio di interventi superiore rispetto a quello registrato nelle ultime tre leggi di stabilità. In termini di risultanze di bilancio, le risorse assegnate risultano sensibilmente accresciute rispetto agli esercizi precedenti: nel solo 2026 gli stanziamenti raggiungono 865,7 milioni di euro, a fronte dei 732,4 milioni previsti con la legge di bilancio per il 2025.
- Tra i settori più caratterizzanti della legge di stabilità in esame anche le Missioni “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” (con un incremento 2026-2028 di 97 milioni), “Agricoltura politiche agroalimentari e pesca” (con un incremento complessivo 2026-2028 di 192,2 milioni). In tutti questi casi la risultante sulla legge di bilancio 2026 è superiore rispetto alle precedenti leggi di bilancio.
- Anche la missione “Istruzione e diritto allo studio” caratterizza, nel complesso, la legge di stabilità in esame rispetto alle precedenti (con un incremento complessivo 2026–2028 pari ad un incremento di 98 milioni). Tuttavia, tale incremento è concentrato in buona parte nel 2028. Pertanto, si osserva un decremento delle risultanze della legge di bilancio nel 2026 (le quali scendono da 314,9 nella legge di bilancio 2025 a 190,4 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2026)
- Anche l’incremento di spesa relativo alla missione “Tutela della salute” è rilevante rispetto alla media nelle precedenti legge di stabilità (con un aumento complessivo per il triennio 2026-2028 pari a 19,9 milioni di euro), ma rappresenta una quota contenuta rispetto al complesso delle risorse destinate al settore sanitario (che incide per circa il 48% sul bilancio regionale, con una risultante nella legge di bilancio per il 2026 pari a 11.170 miliardi di euro), comunque in crescita rispetto al 2025.

Inoltre si osserva quanto segue:

- La missione “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” registra, con la legge di stabilità in esame, un incremento complessivo nel triennio 2026-2028 pari a 600,3 milioni di euro, distribuito in 90 milioni nel 2026, 6 milioni nel 2027 e 503,7 nel 2028. Tale incremento, pertanto, è concentrato prevalentemente nell’esercizio 2028. Si rileva, tuttavia, che la risultante della legge di bilancio 2026 evidenzia comunque un decremento di 80,4 milioni rispetto alla legge di bilancio 2025 (da 780 a 699,6 milioni di euro).
- La missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” rappresenta un ambito significativo della manovra, con un incremento complessivo per il triennio 2026-2028 pari a 164,2 milioni di euro (sebbene inferiore alle leggi di stabilità precedenti). Le risultanze di bilancio per il 2026 evidenziano, comunque, un lieve incremento rispetto alla legge di bilancio 2025, passando da 455,3 milioni a 461,5 milioni di euro.

Si rinvia alle precedenti rappresentazioni in tabelle per l’analisi delle altre missioni di spesa.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

“Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato”

Il comma 1 istituisce un **contributo a fondo perduto** che la Regione Siciliana riconosce ai **datori di lavoro del settore privato** che dispongono di un'unità produttiva nel territorio della Regione. Il testo precisa che tale contributo è calcolato **in proporzione al costo del personale**.

Il comma 2 specifica i dettagli temporali e quantitativi del beneficio. La misura è prevista per il triennio 2026-2028 e il contributo è riconosciuto **in una misura che non può essere superiore al 10% del costo annuale del personale**. Si applica specificamente **per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato**, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, e **che svolgono la loro attività in una sede lavorativa situata nel territorio siciliano**.

Il comma 3 circoscrive il campo di applicazione dell'incentivo riconosciuto dai commi precedenti attraverso un elenco di **esclusioni**. Non possono beneficiare della misura il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. L'elenco prosegue escludendo: a) i rapporti di apprendistato; b) gli enti pubblici economici; c) gli istituti autonomi case popolari; d) gli enti che sono stati trasformati in società di capitali (anche a capitale interamente pubblico) a seguito di procedimenti di privatizzazione; e) le aziende speciali e i consorzi costituiti in base agli articoli 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (che disciplinano tali forme di gestione dei servizi pubblici locali); f) i consorzi di bonifica; g) i consorzi industriali; h) gli enti morali; i) gli enti ecclesiastici.

Si osserva che alcune delle categorie contemplate nell'elenco delle esclusioni, quali “gli enti morali” non appaiono facilmente individuabili alla luce dell'evoluzione normativa. In ogni caso, poi, “gli enti ecclesiastici”, in ragione del peculiare regime giuridico che li interessa, a prescindere dalla loro inclusione nel

predetto elenco, non potrebbero comunque essere destinatari della misura che interessa i datori di lavoro del settore privato.

Il comma 4 introduce una serie di condizioni per poter fruire dell'incentivo, collegandolo al rispetto della normativa nazionale. Viene stabilito che il diritto al beneficio è subordinato all'osservanza dei principi generali definiti nell'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (che detta i principi generali per la fruizione degli incentivi legati alle politiche del lavoro) e delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che subordina i benefici al possesso della regolarità contributiva, il DURC, e al rispetto dei contratti collettivi e della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro). Infine, il comma precisa che l'agevolazione non è concessa ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di categorie protette, come previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il comma 5 prevede che il beneficio venga concesso nel rispetto dei limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 in tema di aiuti "*de minimis*", che possono essere concessi senza la notifica alla Commissione Europea. La norma specifica che la disciplina degli aiuti in "*de minimis*", come anche chiarito dalla relazione illustrativa, troverà applicazione in attesa che venga accertata la presenza dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria richiesti dal diritto dell'Unione Europea per l'adozione di misure di carattere generale non soggette alla disciplina europea in tema di aiuti di stato.

Il comma 6 demanda la definizione della normativa attuativa ad un decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su proposta dell'Assessore regionale per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia.

Il comma 7 definisce le modalità di finanziamento e di fruizione dell'incentivo. Per l'attuazione della misura **si costituisce un apposito plafond all'interno del "Fondo Sicilia"**, strumento istituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. Il comma prevede anche che il decreto attuativo possa consentire ai beneficiari di utilizzare **il contributo in compensazione**, secondo le regole del Capo III del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241 (che disciplina la compensazione di crediti e debiti tributari e contributivi tramite modello F24), previa stipula di una specifica convenzione tra il Dipartimento Finanze e Credito e l'Agenzia delle Entrate sulla base delle norme di attuazione dello Statuto in tema di rapporti finanziari Stato e Regione recentemente modificate con il d.lgs. 8 agosto 2025, n. 126.

Si segnala che le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono state abrogate dall'articolo 241, comma 1, lettera t), del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il d.lgs. 33/2025 ha sostituito la disciplina citata.

Il comma 8 autorizza la spesa, quantificandola in 150 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026, 150 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2027 e 150 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2028.

Il comma 9 dispone l'abrogazione espressa dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, che prevedeva anch'esso misure di sostegno all'occupazione.

Articolo 2

“Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale”

L'articolo istituisce un **aiuto a fondo perduto** per il triennio 2026-2028, destinato ai **datori di lavoro privati** che effettuano **assunzioni a tempo indeterminato** collegate a **"nuovi progetti di investimento iniziale"** nel territorio regionale.

Il comma 1 stabilisce la finalità della norma: sostenere l'occupazione stabile collegata a nuovi investimenti. Il beneficio è un contributo a fondo perduto per datori di lavoro del settore privato.

Nel **comma 2** la disposizione quantifica l'aiuto in misura **non superiore al 10% dei costi salariali** biennali dei nuovi posti di lavoro creati. L'erogazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dal Capo I (Disposizioni Comuni) e dall'articolo 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (GBER)**, così da poter godere del relativo **regime di esenzione**.

Il **comma 3** subordina la fruizione del beneficio al **rispetto delle condizioni di regolarità contributiva** e normativa già previste per la generalità degli incentivi dalla legislazione statale.

Il **comma 4** delega le disposizioni attuative a un decreto del Presidente della Regione.

Nel **comma 5**, la **copertura finanziaria** viene individuata in un apposito *plafond* del "*Fondo Sicilia*". Viene inoltre prevista la **facoltà di fruire del beneficio in compensazione tramite il modello F24**, ai sensi del Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate. **Si segnala che le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono state abrogate dall'articolo 241, comma 1, lettera t), del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il d.lgs. 33/2025 ha sostituito la disciplina citata.**

Il **comma 6** autorizza la spesa per 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.

Articolo 3

“Incentivi a sostegno del lavoro agile – South Working”

Il **comma 1** stabilisce che, per l'anno 2026, viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto alle imprese che assumono a tempo indeterminato o trasformano contratti a termine in tempo indeterminato**. Il contributo è concesso a condizione che i contratti prevedano lo **svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio della Regione Siciliana per almeno cinque anni**, in modalità di lavoro agile, secondo la disciplina della legge 22 maggio 2017, n. 81 (che regola il cosiddetto *smart working*). L'importo massimo del contributo erogabile è di 30 mila euro per ogni lavoratore residente in Sicilia.

Il **comma 2** affida la definizione delle modalità operative della misura a un decreto del Presidente della Regione. Il decreto dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e d'intesa con l'Assessore regionale per l'Economia. Il testo

della disposizione specifica inoltre il contenuto di tale decreto attuativo, il quale dovrà definire: i limiti massimi entro cui la prestazione lavorativa può essere svolta all'interno dei locali aziendali (specificando quindi la flessibilità della modalità "esclusivamente agile" citata al comma 1), gli indirizzi specifici della misura e le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

Il comma 3 disciplina il **meccanismo di gestione delle risorse**. Autorizza il Dipartimento regionale del lavoro a trasferire un **importo di 18 milioni di euro per l'esercizio 2026 a IRFIS-FinSicilia S.p.A.** Tali somme sono destinate alla creazione di un plafond specifico all'interno del "Fondo Sicilia" per erogare i contributi previsti dal comma 1.

Il comma 4 quantifica l'autorizzazione di spesa per la finalità descritta al comma 1, fissandola in 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026 e imputandola alla Missione 15, Programma 3 del bilancio.

Il comma 5 specifica il regime normativo europeo entro cui il contributo viene erogato. Si stabilisce che, in attesa di accertamenti circa la presenza dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria richiesti dal diritto dell'Unione Europea per l'adozione di misure di carattere generale non soggette alla disciplina UE in tema di aiuti di stato, **l'aiuto è concesso secondo le regole "de minimis"** definite dal Regolamento (UE) 2023/2831.

Il comma 6 autorizza una spesa distinta di 2 milioni di euro per il 2026, finalizzata a garantire spazi per lo *smart working* nei comuni delle aree interne. Queste risorse sono destinate alla creazione di spazi di *coworking* tramite il riadattamento di immobili pubblici o ecclesiastici e l'acquisto di arredi.

Articolo 4

“Aree a burocrazia semplificata e legalità controllata”

L'articolo disciplina le *"Aree a burocrazia semplificata e a legalità controllata"*, con l'obiettivo di attrarre investimenti tramite la semplificazione amministrativa e incentivi finanziari.

Nel **comma 1**, la norma richiama esplicitamente la facoltà concessa alle Regioni dall'**articolo 14, comma 4, del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 (convertito dalla L. 162/2023)**, che istituisce la "ZES Unica" per il Mezzogiorno. Tale articolo consente, infatti, alle Regioni di proporre al Governo l'adozione di "*ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali*" tramite protocolli o convenzioni.

Il **comma 2** affida all'**Assessorato regionale per le attività produttive** il compito di preparare, entro novanta giorni, **le proposte concrete di semplificazione**. Tali proposte devono essere dettagliate, indicando le procedure da snellire e le amministrazioni coinvolte. Gli schemi, che devono includere anche specifici protocolli di legalità con le Forze dell'Ordine, vengono prima **approvati dalla Giunta regionale** e poi sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari dell'ARS**.

Il **comma 3** prevede che, completato l'iter regionale, il Presidente della Regione abbia **sessanta giorni** per presentare formalmente le proposte approvate in Giunta **ai Ministeri competenti** del Governo nazionale.

I **commi 4, 5 individuano la perimetrazione delle Aree**, localizzandole inizialmente in zone a vocazione produttiva (aree sviluppo industriale, aree artigianali, aeroporti, porti, aree retroportuali) e prevedendo la possibilità di future estensioni.

Il **comma 6** attribuisce **al Presidente della Regione poteri di impulso e sostitutivi** per contrastare l'inerzia degli uffici regionali nei procedimenti amministrativi relativi a queste aree, anche avvalendosi degli enti di cui al comma 7.

Il **comma 7** disciplina la facoltà della Regione di avvalersi di soggetti, quali enti regionali o società partecipate dalla Regione con finalità di promozione degli investimenti, per attuare le misure per le aree a burocrazia semplificata e a legalità controllata.

Il **comma 8** autorizza la spesa nel limite massimo di 200 mila euro per ciascun esercizio finanziario 2026-2028 per la copertura finanziaria per le spese di funzionamento.

Il **comma 9** introduce una misura di incentivazione finanziaria, prevedendo la concessione di contributi, anche a fondo perduto, per investimenti alle nuove imprese che si localizzano nelle Aree.

Il **comma 10** istituisce un *plafond* di 10 milioni di euro nel "Fondo Sicilia", per finanziare i contributi di cui al comma 9, e il **comma 11** delega la definizione delle disposizioni attuative a un decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'Economia, d'intesa con l'assessore regionale per le Attività produttive, previo parere della Commissione Bilancio dell'ARS.

Il comma 9, nell'istituire la possibilità di concedere contributi alle nuove imprese che si insediano nelle aree a burocrazia semplificata, si limita a un generico rinvio al "*rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato*", senza prefigurare il quadro normativo di riferimento.

La norma in esame, pertanto, non specifica se gli aiuti saranno concessi in regime *de minimis*, in esenzione tramite GBER, o se si intende procedere a una notifica alla Commissione Europea. Sarebbe giuridicamente opportuno indicare l'alveo normativo all'interno del quale si vogliano ricondurre i contributi in questione.

Articolo 5

“Incentivi agli investimenti privati mediante interventi edili”

La previsione mira a costituire un **plafond di 45 milioni di euro** complessivi, suddivisi equamente su tre annualità, nell'ambito del Fondo Sicilia, destinato all'erogazione di **contributi diretti a fondo perduto** destinato a **persone fisiche** (operanti al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni), nonché a **condomini, per interventi sulle parti comuni**, per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, con riferimento agli edifici e alle unità immobiliari a destinazione residenziale siti nel territorio della Regione Siciliana. Più nello specifico, due le tipologie di intervento previste:

- **interventi di adeguamento sismico o miglioramento strutturale degli edifici;**
- **interventi volti a favorire la transizione degli edifici allo scopo di renderli più sostenibili in linea con gli standard green europei.**

La **gestione** della misura viene affidata a **IRFIS-FinSicilia S.p.A.**, specificando che le domande verranno acquisite con **procedura a sportello**, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse, sulla base di avviso pubblico, con esclusione del *click-day*.

Si specifica, altresì, che il contributo verrà riconosciuto in misura pari al **50% delle spese ammissibili**, secondo massimali differenziati per tipologia di unità immobiliare e che il plafond verrà articolato in sezioni per tipologie di interventi.

La **definizione delle modalità attuative**, ivi comprese le tipologie di interventi e di spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, le fasi di istruttoria, erogazione e controllo, nonché la suddivisione del plafond in sezioni per tipologie di interventi viene rinviato a un successivo **decreto del Presidente della Regione**, su proposta dell' Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

La previsione appare eccessivamente ampia dal momento che **si limita a rinviare “in bianco”** a un atto amministrativo, senza previamente definire i criteri direttivi che l'Assessorato dovrà seguire nel dare attuazione alla norma.

Al riguardo, si rammenta che **disposizioni di tale segno possono presentare profili di criticità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità**, formale e sostanziale, laddove demandano l'intera disciplina di dettaglio ad atti amministrativi di carattere secondario senza porre, almeno per gli aspetti più rilevanti, attraverso l'individuazione di principi e criteri direttivi, una cornice di disciplina di carattere essenziale entro cui l'amministrazione possa esercitare la propria discrezionalità.

Articolo 6

“Disposizioni in materia di Tassa automobilistica regionale”

Il comma 1 introduce una modifica alla tassa automobilistica regionale, la cui disciplina generale è contenuta nella legge regionale 11 agosto 2015, n. 16. La modifica consiste in una riduzione del 25% della tassa per i primi tre anni dall'immatricolazione. Tale riduzione si applica ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028 e spetta alle imprese che, al momento della nuova immatricolazione, sono già intestatarie di almeno 10 autoveicoli.

Il comma 2 introduce un'esenzione totale dalla tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione. L'esenzione riguarda tutti i veicoli nuovi immatricolati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028 che abbiano un'alimentazione elettrica, ibrida (sia plug-in che full hybrid) o esclusivamente a idrogeno.

Il comma 3 stabilisce che per le autovetture e gli altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) immatricolate nel 2026 che provengono da un'altra Regione o Provincia autonoma, la riduzione del 25% e l'esenzione totale (previste rispettivamente ai commi 1 e 2) non si applicano per l'intero triennio originario. Tali agevolazioni operano unicamente per il periodo di tempo residuo, calcolato a partire dalla data di ingresso del veicolo nella competenza della Regione Siciliana e fino al termine dell'ultima annualità interessata dal beneficio.

Il comma 4 prevede che i criteri e le modalità operative per l'applicazione delle riduzioni e delle esenzioni fiscali contenute nel presente articolo siano stabiliti con un decreto emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del credito.

La previsione introduce forme di esenzione o di riduzione suscettibili di comportare un minor gettito dell'imposta. La relazione tecnica, sul punto, afferma che la misura non comporta minori entrate, atteso che le agevolazioni incidono esclusivamente sulle nuove immatricolazioni ed inoltre considera l'effetto espansivo della misura, in esito alla quale si prevede un incremento di entrata a favore della Regione. Detto assunto però presenta

caratteri di aleatorietà e di incertezza in assenza di una adeguata quantificazione degli effetti finanziari diretti, indiretti o indotti della disposizione.

Box 2 sulla tassa automobilistica

La tassa automobilistica è un'imposta il cui presupposto è la proprietà di autoveicoli e motoveicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Giuridicamente, si configura come una **tassa sulla proprietà** e non sulla circolazione, pertanto il pagamento è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo del veicolo. Le fonti statali di riferimento sono:

- **D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39:** Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, che costituisce l'impianto originario della disciplina.
- **Decreto Legge 30 dicembre 1992, n. 504:** che ha riordinato la finanza degli enti territoriali, definendo la tassa automobilistica come **tributo proprio delle Regioni**. Questo decreto ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario il potere di disciplinare, con propria legge, le modalità di liquidazione, riscossione e accertamento.
- **Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68:** in attuazione della legge sul federalismo fiscale, ha confermato la natura della tassa come "tributo proprio regionale" riconoscendo alle Regioni ampi margini di "manovrabilità".
- **Legge regionale 11 agosto 2015, n. 16** che contiene la disciplina regionale del tributo nella regione siciliana.

La Corte Costituzionale ha delineato i contorni della potestà legislativa regionale in materia tributaria e, per quel che qui interessa, in tema di tassa automobilistica.

La Corte ha chiarito che la tassa automobilistica è un tributo proprio regionale. Con la **sentenza n. 296 del 2003**, ha affermato che alle Regioni spetta una potestà legislativa che non si limita alla sola variazione dell'aliquota, ma si estende alla disciplina del tributo, inclusa la previsione di esenzioni e agevolazioni, purché nel rispetto dei principi costituzionali. La potestà regionale non è però esente da vincoli. Le Regioni non possono alterare i presupposti essenziali del tributo (ad esempio, trasformarlo in una tassa di circolazione). Ogni intervento legislativo regionale deve essere coerente con i principi di **ragionevolezza e uguaglianza (Art. 3 Cost.)** e di **capacità contributiva (Art. 53 Cost.)**. Infatti, con la **sentenza n. 448 del 2006**, la Corte ha chiarito che le scelte regionali in materia di agevolazioni fiscali sono soggette a uno scrutinio di ragionevolezza, per evitare disparità di trattamento ingiustificate.

Dopo l'emanazione del **decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68**, che ha dato attuazione, parziale, al c.d. federalismo fiscale di cui al D.lgs. n. 42 del 2009, la Corte è stata chiamata a scrutinare alcune leggi regionali in tema di tassa automobilistica e ha così avuto modo di chiarire la portata della sua disciplina contenuta al comma 2 dell'art. 8 del predetto decreto, chiarendo che tale disposizione «si struttura distinguendo: a) i tributi propri autonomi (o "propri in senso stretto") "ceduti", ovvero quelli che il comma 1 prevede possano essere istituiti e interamente disciplinati (o anche soppressi) con legge regionale; b) la tassa automobilistica, la cui disciplina, dal comma 2, è demandata alle Regioni «entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale»; c) i tributi qualificati, dal comma 3, come «propri derivati».

Secondo la Consulta «In questa sistematica il legislatore ha attribuito alla tassa automobilistica una valenza differenziata, sia rispetto ai tributi propri autonomi (siano essi "originari" o, nei termini di cui sopra, "ceduti"), sia rispetto ai tributi propri derivati, **configurandola come un tributo proprio derivato particolare, parzialmente "ceduto"**, in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.

In tal modo, la tassa automobilistica, di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011, si configura come un *tertium genus*, rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione.» (**sentenza n. 122 del 2019**).

Di contro, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, la tassa in parola si configura come tributo proprio in senso stretto in forza delle previsioni dell'art. 73 dello Statuto che riserva al legislatore provinciale l'intera disciplina della materia (Corte cost., sent. n.118 del 2017; n. 107 del 2021).

Con specifico riferimento alla **legittimità costituzionale delle esenzioni con la medesima sentenza n. 122 del 2019** citata la Consulta ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di introdurre esenzioni non previste dal legislatore statale, proprio allo scopo di perseguire una autonoma politica fiscale, fermo restando che l'art. 8, comma secondo, del D.lgs. n. 68 del 2011 pone quale limite al legislatore regionale quello di non introdurre norme che rendano più oneroso il carico fiscale in capo ai soggetti passivi della tassa automobilistica e di non modificare il tributo nei suoi profili essenziali, così come individuati dal legislatore statale.

Articolo 7

“Fondo per l’Editoria”

L’articolo, riprendendo quasi pedissequamente quello già presentato in occasione dell’ultima manovra finanziaria, istituisce nell’ambito del “Fondo Sicilia” (art. 2, l.r. 22 febbraio 2019, n. 1) una riserva destinata al sostegno economico in favore del settore dell’informazione e dell’editoria siciliana.

Il **comma 1** prevede la costituzione di una “sezione specializzata” all’interno del “Fondo Sicilia” (istituito con L.R. n. 1/2019). I destinatari sono le imprese del settore editoriale (cartaceo e digitale), le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa. Per accedere al fondo, i beneficiari devono soddisfare tre requisiti specifici: 1) produrre un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno tre anni; 2) avere almeno due giornalisti contrattualizzati nella Regione; 3) la registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale competente.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni del presente articolo si applichino anche alle imprese editoriali operanti in Sicilia da almeno tre anni con una produzione libraria sulla cultura siciliana di almeno dieci titoli nel biennio e con almeno un dipendente attivo sul territorio regionale.

Il **comma 3** specifica la natura degli interventi, che possono consistere sia in finanziamenti agevolati, sia in contributi a fondo perduto, finalizzati a sostenere sia gli investimenti, sia il fabbisogno di capitale circolante.

Il **comma 4** demanda a un decreto dell’Assessore regionale per l’economia, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell’ARS, la definizione delle modalità attuative per l’utilizzo delle risorse.

Il **comma 5** vincola l’erogazione degli aiuti al rispetto del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER - Reg. UE n. 651/2014), ove applicabile o comunque al Regolamento “de minimis” (Reg. UE n. 2023/2831).

Il **comma 6** prevede per ciascuno degli esercizi finanziari 2026/2028 la spesa di **3 milioni di euro** per la finalità di cui al comma 1 e di **un milione di euro** per quella di cui

al comma 2, autorizzando il Dipartimento regionale delle finanze e del credito al relativo trasferimento delle somme a IRFIS FinSicilia S.p.A.

La copertura di tale onere finanziario ha luogo nell'ambito della manovra complessiva.

Articolo 8

“Provvedimenti in ordine al governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale”

L'articolo in esame introduce una disciplina volta al rafforzamento delle capacità di governo, monitoraggio e controllo delle **liste di attesa** delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, nonché delle strutture private accreditate, mediante diversi strumenti fra cui l'implementazione di strumenti informatici e gestionali, individuando altresì diversi interventi cui l'Assessorato Regionale della Salute è autorizzato a dare attuazione.

Per le finalità della norma, **il comma 2** autorizza la spesa complessiva di 6,1 milioni di euro per il triennio 2026-2028, quantificando gli oneri annualmente.

Infine, ai sensi del **comma 3**, l'Assessorato Regionale della Salute è tenuto a monitorare e aggiornare costantemente le attività, assicurando continuità e regolarità del governo delle liste di attesa.

Articolo 9

“Disciplina delle procedure per l'erogazione degli assegni in favore di persone con disabilità gravissima”

L'articolo introduce i nuovi commi **5-quater** e **5-quinquies** all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8, concernente gli interventi in favore dei soggetti con **disabilità gravissima**.

L'intervento mira a razionalizzare la gestione delle istanze di beneficio e a rafforzare le attività di controllo sull'erogazione degli assegni economici.

Secondo quanto riportato dalla relazione al ddl, la novella legislativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di misure organizzative e di controllo da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Nella disposizione tuttavia manca la conseguente clausola di invarianza.

In particolare, il nuovo **comma 5-quater** prevede una finestra temporale annuale per la presentazione delle **nuove** istanze di attribuzione dei benefici economici destinati ai soggetti aventi diritto, individuata nel periodo **1° gennaio – 30 giugno** di ciascun anno.

Ai sensi del nuovo **comma 5-quinquies**, le ASP sono tenute ad effettuare con cadenza almeno semestrale la **verifica dell'esistenza in vita** dei beneficiari.

La disposizione prevede che un decreto del Presidente della Regione stabilisca le modalità per la verifica degli accertamenti sanitari.

Articolo 10

“Misure di contrasto al disagio sociale”

La norma in esame prevede, al comma 1, che la Regione ponga in essere “iniziative” di contrasto al disagio sociale nelle aree urbane svantaggiate nell’ambito delle proprie competenze in materia di programmazione territoriale, politiche sociali, istruzione, formazione e rigenerazione urbana.

A tal fine il comma 2 autorizza, per ciascun anno del triennio 2026-2028, la spesa annua di un milione di euro da iscriversi in apposito fondo presso il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

In particolare, si dispone che con successivo atto di programmazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per la famiglia e le politiche sociali, le somme vengano iscritte nei pertinenti capitoli di spesa.

La norma presenta **criticità** innanzitutto sotto il profilo del **principio di legalità in senso sostanziale** in ragione della eccessiva indeterminatezza delle sue previsioni.

Si rileva, al riguardo, che **non vengono specificate né** la tipologia di “**iniziative**” **né**, tanto meno, **i soggetti istituzionali** chiamati a svolgerle.

Difatti, il riferimento alla pluralità di ambiti di intervento (*id est*: programmazione territoriale, politiche sociali, istruzione, *etc.*) impedisce di determinare *a priori* il contenuto dell’azione amministrativa nonché **la competenza** dei singoli assessorati eventualmente coinvolti.

In tal senso, non appare dirimente che il fondo sia istituito presso il dipartimento regionale della famiglia poiché la norma pare affidare l’individuazione delle azioni concrete al **successivo atto di programmazione della giunta** regionale cui seguirebbe un **decreto del Ragioniere generale** della Regione di iscrizione delle somme nei competenti capitoli di spesa.

Sorgono, al riguardo, dubbi di legittimità sotto il profilo della **trasparenza del bilancio** nonché sotto il profilo della congruità del procedimento amministrativo-contabile individuato dalla norma.

Si invita, pertanto, il Governo a fornire chiarimenti.

Articolo 11

“Interventi a favore degli enti locali”

L’articolo 11 reca l’aggiornamento, sotto il profilo temporale e finanziario, dell’autorizzazione di spesa concernente le assegnazioni di parte corrente ai comuni e agli enti di area vasta della Regione, nonché delle assegnazioni per spese d’investimento in favore dei comuni medesimi.

In particolare, per quanto riguarda i Comuni:

- l’autorizzazione di spesa concernente il contributo di parte corrente (articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 2014, n. 5) è rideterminata in 350 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). Tale disposizione non incide sugli esercizi finanziari 2026 e 2027 (già pari a 350 milioni di euro ai sensi della

precedente legge di stabilità) ma incide solo sull'ultimo anno 2028 del triennio.

- L'autorizzazione di spesa del fondo concernente il fondo per investimenti (articolo 6, comma 5, della legge regionale 14 gennaio 2014, n. 5), è rideterminata in 115 milioni di euro per l'esercizio 2026 e in 31 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402). Tale disposizione incrementa la dotazione del 2026 di 84 milioni di euro, lascia inalterata l'attuale dotazione di 31 milioni di euro per il 2027, e stanZIA 31 milioni di euro per il 2028.

La seguente tabella rappresenta lo storico degli stanziamenti dei due capitoli 191301 e 590402 e gli effetti del disegno di legge in questione. In merito al contributo di parte corrente per i comuni si evidenziano che gli stanziamenti definitivi, i quali non sono equivalenti agli stanziamenti definiti dalle autorizzazioni di spesa legislative ai sensi dell'articolo 6, comma 1, L.R. 5/2014, differiscono per due ragioni: le riassegnazioni a seguito dell'accertamento ordinario; l'applicazione, in diminuzione, delle così dette "riserve" stabilite con legge a valere sul capitolo 191301 relativo al suddetto contributo. Infatti, per il 2025, lo stanziamento, pari a 350 milioni secondo l'autorizzazione legislativa della precedente legge di stabilità, scende a 318,562 milioni; anche per il 2026 e il 2027, seppur lo stanziamento è di 350 milioni di euro, per effetto delle due componenti prima dette, lo stanziamento definitivo scende rispettivamente a 333,5 milioni e 342,650 milioni.

TAB. 6 - Storico dei capitoli 191301 (Contributo di parte corrente in favore dei comuni) e 591301 (Fondo per investimenti dei comuni) ed effetto del DLS 2026-2028 (valori in euro)

Anno	Stanziamento definitivo 191301 (contributo di parte corrente in favore dei comuni)*	Stanziamento definitivo (Fondo per investimenti dei comuni - cap. 191302)
2021	320.337.173	115.000.000
2022	310.394.272	115.000.000
2023	403.397.578	115.000.000
2024	321.617.623	115.000.000
2025	318.562.688	115.000.000
2026	333.500.000	115.000.000
2027	342.650.000	31.000.000
2028	349.450.000	31.000.000

* gli stanziamenti sono comprensivi dei riaccertamenti ordinari e al netto delle riserve applicate al capitolo

Fonte: proprie elaborazioni da score e DLS 2026-2028

Il disegno di legge in esame contiene solo una riserva a valere sul contributo ordinario per i comuni. Questa è predisposta dal **comma 4** dell'articolo 11 per un ammontare pari a 550 mila euro per il 2028 e riguarda il sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni, in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni, a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti. Tale riserva per il 2028 dà continuità alla medesima riserva già predisposta negli anni precedenti a valere sul 2026 e 2027.

Ai fini conoscitivi si evidenzia che nella legge di stabilità 2025-2027 sono state predisposte riserve a valere sul capitolo 191301 per un ammontare pari a 48,270 milioni nel 2025, 1,300 per il 2026 e 1,850 milioni per il 2027. Nella legge di stabilità 2024-2026 erano state predisposte riserve per euro 46,120 milioni nel 2024, 1,600 milioni nel 2025 e 4,550 milioni nel 2026.

Al **comma 2** si prevede l'autorizzazione di spesa finalizzata al contributo di parte corrente in favore dei liberi consorzi comunali (comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8) e rideterminandola in 108 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302). Anche in questo caso l'unico effetto finanziario riguarda il 2028, in quanto per i due anni precedenti lo stanziamento è già del medesimo importo.

Infine, il **comma 5** interviene sulla disciplina relativa alla ripartizione del contributo in favore delle unioni di comuni di cui alla riserva sopra richiamata. In particolare, la modifica introdotta elimina il riferimento al decreto "adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia", riconducendo il potere di adozione del provvedimento al solo Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, fermo restando il previo parere della Conferenza Regione–Autonomie Locali.

Articolo 12

“Misure a sostegno della finanza locale”

Finalità della norma in esame è quello di incentivare, attraverso la concessione di un contributo economico regionale, l'adozione da parte dei comuni di pratiche virtuose e

strumenti gestionali più efficaci per migliorare la propria capacità di accertamento e riscossione dei tributi locali per far fronte alle criticità di carattere strutturale riscontrate al riguardo anche dalla Corte dei conti nelle sue relazioni/referto.

Si autorizza, pertanto al comma 1, una spesa di **5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2026, 2027 e 2028**. Queste somme sono destinate a essere ripartite tra i comuni siciliani che, entro il 30 giugno di ogni anno, introducano nel proprio ordinamento, anche attraverso il ricorso alle forme associative tra comuni previste dal TUEL, **almeno due delle cinque misure specifiche** elencate di seguito:

- a) **Affidamento esterno della riscossione:** previsione di affidare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi a società esterne specializzate, iscritte nell'apposito albo ministeriale (previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997).
- b) **Misure premiali per il domicilio digitale:** previsione di incentivi (come piani di rateizzazione più favorevoli) per i contribuenti persone fisiche che scelgono di ricevere le notifiche tributarie tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- c) **Misure premiali per contribuenti virtuosi:** previsione di incentivi di rateizzazione per i contribuenti che non hanno debiti pregressi e non sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione.
- d) **Misure premiali per l'addebito diretto:** previsione di incentivi per i contribuenti che autorizzano il pagamento dei tributi locali tramite addebito permanente su conto corrente bancario o postale (misura promossa a livello nazionale dall'art. 118-ter del D.L. 34/2020).
- e) **Strumenti di pianificazione gestionale:** previsione di strumenti organizzativi, anche attraverso il ricorso a professionisti esterni (avvocati, commercialisti), per ottimizzare le attività di riscossione e recupero dei crediti.

Il comma 2 stabilisce che i comuni devono dimostrare di aver adottato le misure richieste per fruire dell'incentivo. L'adozione deve essere attestata tramite una **dichiarazione congiunta del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale**. La dichiarazione in questione deve indicare l'atto deliberativo con cui il

comune ha approvato il regolamento locale contenente le nuove misure. Le modalità e i termini per la presentazione di tale dichiarazione vengono poi demandati ad un successivo decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali.

Il comma 3 definisce come i 5 milioni di euro annui saranno distribuiti tra i comuni che hanno titolo a riceverli sulla base del precedente comma 1. Il riparto avverrà annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e seguirà un doppio criterio:

- il **50%** dell'importo sarà diviso **in parti uguali** tra tutti i comuni aventi diritto;
- il restante **50%** sarà ripartito **in modo proporzionale al numero di abitanti** di ciascun comune. Inoltre viene stabilito che ciascun comune può essere destinatario del contributo **una sola volta** nell'arco del triennio 2026-2028.

Il comma 4 chiarisce la natura giuridico-contabile del contributo erogato. Le assegnazioni in questione sono definite come un **"intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari"**. Viene espressamente previsto che tale contributo **non è soggetto all'obbligo di rendicontazione** di cui all'articolo 158 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000), che in genere si applica ai contributi straordinari riconosciuti agli enti locali trattandosi, evidentemente, di risorse erogate a titolo premiale e con finalità incentivante in ragione dell'adozione delle predette misure gestionali e senza alcun vincolo di destinazione.

Articolo 13

“Disposizioni per il settore della forestazione”

L'articolo stanziava risorse per il settore della forestazione con specifico riferimento:

- al personale impiegato nel settore nonché alle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraia, di imboscamento e rimboscamento, di miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, di difesa del suolo, di valorizzazione ambientale e paesaggistica, di produzione e vendita di legno a scopi energetici, di difesa della vegetazione dagli incendi, agli interventi finalizzati a mitigare il rischio di dissesto idrogeologico (art. 47, comma 8, l.r. 7 maggio 2015, n. 9 ss.mm.);

- alla manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, alla prevenzione (art. 47, comma 2, l.r. 7 maggio 2015, n. 9 ss.mm.);
- agli interventi per il controllo degli incendi boschivi (art. 6 l.r. 16 agosto 1974, n. 36 ss.mm.).

Il **comma 1**, per le suddette finalità, autorizza la spesa di **euro 291.215.830,00** per l'esercizio finanziario 2026, di **euro 291.315.830,00** per l'esercizio finanziario 2027 e di **euro 290.315.830,00** per l'esercizio finanziario 2028.

In riferimento al **comma 1** si segnala la necessità di modificare il riferimento normativo al “comma 2 della medesima legge” specificando la disposizione di legge, ossia l'art. 47, a cui si riferisce il citato comma 2.

Il **comma 2** esplicita il riparto dei citati stanziamenti tra le amministrazioni interessate, ossia il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, dando evidenza dei capitoli di spesa tra i quali sono distribuite le risorse in parola.

In particolare, per l'esercizio 2026 vengono appostati euro **179.069.400** a favore del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed euro **112.146.430** a favore del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana; per l'esercizio 2027 vengono appostati euro **178.069.400** a favore del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed euro **113.246.430** a favore del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana; per l'esercizio 2028 vengono appostati euro **177.069.400** a favore del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ed euro **113.246.430** a favore del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

In merito al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo in esame, si segnala la poca chiarezza della destinazione delle somme stanziare rispetto alle specifiche differenti finalità richiamate dal primo comma della norma stessa.

Il **comma 3**, infine, affida ad un decreto del Ragioniere generale, da adottarsi su proposta delle Amministrazioni interessate, Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione, a valere su specifiche Missioni, Programmi e

capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime, delle somme di cui alla Missione 20, Programma 3, capitoli 140043 e 150053 (ossia i due fondi destinati ad interventi di parte corrente per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm e all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e ss.mm., l'uno di competenza del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale e l'altro di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione) e capitoli 542094 e 550080 (ossia i due fondi destinati ad interventi in conto capitale per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e all'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e ss.mm, l'uno di competenza del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale e l'altro di competenza del Comando del Corpo forestale della Regione).

Articolo 14

“Istituzione della Cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive”

L'articolo istituisce un nuovo organismo amministrativo per la gestione delle specie aliene invasive.

Nel **comma 1**, infatti, viene istituita, presso l'Assessorato al Territorio e Ambiente, una "*Cabina di regia*" con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di gestione delle specie esotiche invasive.

Il **comma 2** delega a un decreto dell'Assessore competente la definizione della composizione (a titolo gratuito), del funzionamento e dei compiti specifici dell'organismo.

Il **comma 3**, infine, autorizza una spesa di 50.000 euro per il 2026 per le finalità della Cabina di regia.

Il **Regolamento UE 1143/2014** ha istituito un quadro normativo integrato per la gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, a cui l'Italia ha dato attuazione con il **D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230**. Tale Decreto ha designato le autorità nazionali competenti (Ministero dell'Ambiente), istituito una cabina di regia nazionale e

definito il ruolo delle Regioni e delle Province autonome all'interno di questo sistema coordinato.

La norma in commento sembra, ora, istituire un organismo regionale nuovo senza alcun riferimento o coordinamento al sistema di *governance* europeo già definito dalle normative europea e nazionale sopra richiamate.

Onde evitare rilievi di incostituzionalità della norma per invasione della competenza esclusiva statale in materia di "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*" (art. 117, comma 2, lett. s), Cost.) e di violazione dei principi di leale collaborazione e del primato del diritto dell'Unione Europea, **andrebbe prevista una disposizione di raccordo con la normativa nazionale.**

Il comma 2, delegando interamente a un decreto assessoriale la definizione della composizione, del funzionamento e dei "*compiti operativi*" della Cabina di regia, costituisce una **norma con "delega in bianco" che rischia di violare il principio di legalità sostanziale.**

La disposizione di legge dovrebbe definire quantomeno gli elementi essenziali e le funzioni principali del nuovo organismo che istituisce. Rinviare *in toto* tali aspetti a una fonte secondaria e, dunque, rimettere la definizione degli elementi più importanti della disciplina alla discrezionalità del potere esecutivo svuota, di fatto, la funzione della legge e riduce le garanzie ad essa connesse. La giurisprudenza costituzionale ha più volte sanzionato deleghe così ampie a fonti sublegislative, specialmente quando istituiscono organismi amministrativi (*ex multis*, Corte Cost. Sentenza n. 13/2019).

Articolo 15

“Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo” e di lavoratori precari”

L'articolo stanza risorse in favore dei soggetti appartenenti al bacino “ex PIP Emergenza Palermo” e dei lavoratori che versano in altre forme di precariato.

Attraverso il combinato disposto del **comma 1** e del **comma 2** il disegno di legge ha l'effetto di far cessare al 31 dicembre 2025 l'utilizzo del fondo del Dipartimento

regionale del bilancio e del tesoro per finanziare l'incremento dell'assegno di sostegno al reddito dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" e al contempo, attraverso l'introduzione del comma 4-bis all'art. 8 della l.r. 22 febbraio 2023, apposta le risorse necessarie a tale scopo sul capitolo 313727 "Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino "PIP - Emergenza Palermo" (Missione 12, Programma 4).

Il **comma 3** sopprime i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 9 gennaio 2025, n. 1 ss.mm. con cui venivano stanziati e trasferite alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) risorse per l'assunzione dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo", poiché il processo assunzionale di questi ultimi, come emerge dalla relazione tecnica, si è concluso nel mese di settembre 2025.

Al comma 3 fa da *pendant* il **comma 5** della medesima disposizione, che prevede il trasferimento alla medesima SAS delle somme necessarie a dare esecuzione ai contratti di servizio con i soggetti committenti presso i quali sono impiegati i lavoratori appartenenti al suddetto bacino, valutate nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028. Tali risorse sono appostate sul capitolo 214112 "*Fondo per la gestione del personale appartenente al bacino "ex PIP - Emergenza Palermo" assunto nella società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia*", nel quale per il 2026 risulta già appostata all'incirca la stessa somma.

Il **comma 4** stanziava **29,250 milioni di euro per il 2026, 3,875 milioni di euro per il 2027 e 3,530 milioni di euro per il 2028** per rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 4, l.r. 9 gennaio 2025, n. 1, volta a dare copertura finanziaria a ad una serie di misure economiche in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" (tra le quali l'indennità di fuoriuscita dal bacino e l'incremento dell'assegno di sostegno al reddito di cui si è detto sopra).

In riferimento al **comma 4** si segnala la necessità di modificare il riferimento normativo ai "commi 3 e 4 bis della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2" specificando la disposizione di legge, ossia l'art. 8, a cui si riferiscono i citati commi.

Si rileva altresì che l'autorizzazione di spesa di cui al comma in esame è volta a perseguire una pluralità di finalità tra loro differenti: le finalità di cui all'articolo 6 della

legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 (tra le quali vi sono l'assegno previsto per i lavoratori socialmente utili poi esteso agli ex PIP e l'indennità di fuoriuscita dal bacino), originariamente previste dall'autorizzazione di spesa in questione, e le finalità di cui ai commi 3 e 4-*bis* dell'art. 8, l.r. 22 febbraio 2023, n. 2 (l'incremento dell'assegno di sostegno al reddito). **Lo stanziamento, pertanto, appare destinato ad una ripartizione eccessivamente discrezionale tra le differenti finalità richiamate dalla norma.**

Infine, il **comma 6** ridetermina l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 9 gennaio 2025, n. 1, volta a finanziare una serie di misure in favore dei lavoratori precari (lavoratori socialmente utili e lavoratori inseriti nei processi di stabilizzazione di cui al comma 21 dell'articolo 3 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 27), in **176,8 milioni di euro annui** a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754 "*Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016*").

Articolo 16

"Integrazione dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2022, n.16"

La previsione si inserisce in un quadro normativo già tracciato dall'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.

Con la disposizione citata, rubricata "Riequilibrio economico-finanziario della concessione di gestione degli schemi acquedottistici di sovrambito nella Regione", l'Assessorato regionale dell'economia è stato autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque S.p.A. della somma complessiva di euro 23.653.650,12, a titolo di anticipazione, "ai fini del riequilibrio finanziario della convenzione di gestione rep. n. 10994/2004 in essere tra Regione siciliana e Siciliacque S.p.A., necessario ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale, scongiurando interruzioni dello stesso, fermo restando il rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)". Contestualmente si è prevista la restituzione delle somme, da parte di Siciliacque S.p.A., in tredici rate annuali.

Su tale disciplina si è poi intervenuti con l'articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, prevedendo, per le medesime finalità e con le stesse modalità, un ulteriore trasferimento in favore di Siciliacque S.p.A.

Con l'articolo in commento si provvede ad autorizzare l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità a un ulteriore **trasferimento in favore di Siciliacque spa, pari a € 18.985.527,83 per l'esercizio finanziario 2026**, anche in questo caso per colmare la complessiva **morosità subita da Siciliacque S.p.A. a fronte delle prestazioni, rese in adempimento della convenzione negli ambiti territoriali ottimali.**

A differenza che nelle previsioni già in vigore (che si limitano a prevedere la restituzione delle somme in tredici rate annuali da parte della Società), in tal caso **si prevede un meccanismo di recupero di queste ulteriori somme da parte dei Comuni (ricadenti nella ATI di Messina e Trapani) cui viene erogato il servizio.**

In particolare si autorizza il Dipartimento regionale delle autonomie locali a operare per **dieci anni, a partire dal 2026, a carico di ciascun Comune** ricadente nell'ambito territoriale delle ATI interessate, già in gestione a cura dell'Ente Acquedotti Siciliani, **che ha beneficiato della fornitura di acqua senza il riconoscimento del dovuto corrispettivo in favore Siciliacque S.p.A., una trattenuta annua a valere sui trasferimenti del Fondo autonomie locali**, a titolo di compensazione finanziaria.

Si prevede che il recupero venga ammortizzato in dieci anni. In particolare la trattenuta annua è prevista pari al dieci per cento del valore della fornitura idrica erogata da Siciliacque S.p.A. negli anni di morosità 2024 e 2025 al singolo Comune.

Con la disciplina in commento, il Governo regionale si pone l'obiettivo – espressamente dichiarato nella norma – di “evitare che il mancato adeguamento dell'ATI di Trapani e dell'ATI di Messina alla normativa vigente in materia di sistema idrico integrato attraverso l'affidamento ad un gestore unico del servizio idrico negli ambiti territoriali ottimali di rispettiva competenza determini un indebito arricchimento per i titolari di utenze ricadenti su quei territori, con conseguente aumento degli oneri tariffari a carico della generalità dei contribuenti siciliani e squilibrio economico-finanziario in danno della società Siciliacque S.p.A.”.

Si rammenta che **l'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115** (convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) volto al rafforzamento della *governance* della gestione del servizio idrico integrato **ha previsto un potere sostitutivo anche da parte della Regione, che pare però disciplinare una procedura diversa rispetto a quella qui introdotta.**

Con l'articolo 14 del decreto-legge (come convertito), infatti, da un lato si dava un termine perentorio di 90 giorni (dalla data di entrata in vigore del decreto) agli enti di governo dell'ambito che non avevano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'adozione degli atti di competenza". D'altro si è previsto che "Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, **il Presidente della regione esercita**, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, **i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni**".

Invero, il comma 4 del medesimo articolo 14 prevede altresì la possibilità che a esercitare il potere sostitutivo sia il livello nazionale. Ossia, "Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile".

Articolo 17

“Interventi in materia di istruzione”

La relazione governativa allegata al ddl in esame informa che il presente intervento si rende necessario ai fini del recepimento nell’ordinamento regionale dell’incremento dei compensi dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche, stabilito con decreto interministeriale del MIM di concerto con il MEF, sottoscritto in data 11 settembre 2025.

Occorre rilevare che la normativa statale ricollega l’incremento del compenso all’attribuzione ai revisori contabili di ulteriori compiti di verifica sulla base di quanto disposto dal Ministero relativamente al controllo della gestione finanziaria e contabile delle istituzioni scolastiche.

Si chiedono chiarimenti al Governo sull’attuazione della norma statale e quindi sull’analogo ampliamento delle competenze dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche nella regione siciliana, in particolare in raccordo a quanto previsto dalla l.r. 6/2000.

L’intervento normativo previsto dal **comma 2** si propone di dare attuazione al recente inserimento nel Repertorio delle Qualificazioni della regione Siciliana della figura professionale del Tecnico specializzato dell’educazione e della riabilitazione in orientamento mobilità e autonomia personale per disabili visivi, mediante erogazione di un contributo straordinario all’ “Istituto dei Ciechi Opere riunite I. Florio F. ed A. Salamone”, ente sottoposto a vigilanza della Regione Siciliana, per la realizzazione di appositi corsi di formazione.

L’intervento normativo previsto dal **comma 3** si propone di finanziare l’implementazione della dotazione tecnica di attrezzature e sussidi a beneficio degli studenti con disabilità nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e, a tale proposito, stabilisce un contributo straordinario per il 2026, rinviando ad un decreto del competente dirigente generale la disciplina delle modalità di erogazione del contributo.

La norma non indica alcun criterio, né sotto il profilo dell’individuazione degli istituti scolastici tra i quali distribuire le risorse, nonché del limite massimo di contributo erogabile a ciascuna struttura. In assenza, dunque, di criteri e di principi direttivi sulla

base dei quali potrà essere erogato il contributo straordinario, rischia di risultare violato il principio di legalità in senso sostanziale.

Articolo 18

“Interventi per la prevenzione degli incendi nei parchi archeologici”

L'articolo risponde all'esigenza di prevenire gli incendi nei Parchi archeologici siciliani e, in generale, di garantire il diserbo nei Parchi medesimi, mediante un contributo straordinario ai Parchi archeologici per i servizi antincendio corrisposto dal Dipartimento dei Beni culturali.

Come riportato nella relazione allegata al ddl, sinora tali interventi di diserbo, finalizzati innanzitutto a prevenire gli incendi, sono stati assicurati, con alcune limitazioni, dal Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale utilizzando il contingente operaio di cui dispone, in virtù di un accordo interdipartimentale stipulato nel 2020 con il Dipartimento dei Beni culturali, che ha avuto attuazione fino a tutto il 2025.

Tuttavia il Dipartimento dello Sviluppo rurale ha comunicato che non sussistono i presupposti per ulteriori rinnovi e che, salvo casi eccezionali, non interverrà nei Parchi archeologici, in quanto la riduzione numerica del contingente operaio e l'innalzamento dell'età media dello stesso non consentono di pianificare ordinariamente azioni aggiuntive rispetto a quelle attinenti le finalità istituzionali del Dipartimento dello Sviluppo rurale (prevenzione e gestione incendi nei boschi demaniali).

La disposizione non indica principi e criteri in base ai quali l'amministrazione dovrà distribuire le risorse fra i Parchi, pertanto, potrebbe risultare violato il principio di legalità in senso formale e sostanziale.

Per il triennio 2026-2028 la norma introduce una spesa annua di un milione di euro.

Articolo 19

“Fondo per la prevenzione degli incendi boschivi”

L'articolo prevede misure e risorse volte alla prevenzione degli incendi boschivi.

Anzitutto (**comma 1**) viene istituito nel bilancio della Regione un **Fondo di rotazione** denominato “**Prevenzione incendi boschivi**”, destinato alla copertura finanziaria delle **spese sostenute dai Comuni** (compresi quelli che versano in condizione di dissesto o risanamento), nell’esercizio di un **potere sostitutivo nei confronti dei privati**, svolto per promuovere e agevolare interventi di **prevenzione di incendi boschivi nei territori di propria competenza**.

A tale finalità è destinato un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028.

Il **comma 4** chiarisce che il **Fondo** sarà **alimentato con le somme versate dai Comuni, a titolo di restituzione, a seguito di recupero delle stesse dai proprietari o detentori di terreni inadempienti** agli obblighi che derivano da ordinanze sindacali.

Al comma successivo (**comma 5**) si specifica altresì che, **indipendentemente dal recupero delle somme, i Comuni dovranno comunque rimborsare alla Regione** le somme anticipate, **nel termine di cinque anni dall'erogazione**. E che (comma 6) **in caso di mancato versamento** da parte degli Enti locali, in favore del bilancio della Regione, **il Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato provvedere al recupero delle somme erogate**, a valere sui trasferimenti regionali in favore degli enti locali beneficiari.

Le modalità di utilizzazione del fondo, la cui gestione è affidata al Comando del Corpo Forestale Regionale, verranno disciplinate con decreto dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge.

Al Fondo rotativo si aggiunge una **ulteriore misura di tipo “premiale”**. Al comma 8 si stabilisce, infatti, che i **Comuni che attingono al Fondo di rotazione e che sono in regola con il meccanismo di restituzione delle somme (ovvero, che provvedono con risorse proprie a esercitare il potere sostitutivo) possono beneficiare di finanziamenti per interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da effettuare in aree di proprietà o nella disponibilità dei Comuni**. Per tale finalità viene autorizzata la spesa di un milione di euro per il triennio 2026-2028. Anche in questo caso la gestione dei finanziamenti è affidata al Comando del Corpo forestale regionale, sulla

base di quanto stabilito con un decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

Con riguardo a tale ultima previsione, si segnala che vincolare tale premialità (anche) alla restituzione delle somme comporta un differimento nella possibilità di fruizione, dal momento che si prevede che i Comuni restituiscano le somme del Fondo di rotazione nel termine di cinque anni.

Articolo 20

“Spese per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 16/2020 e s.m.i.”

L'articolo reca un'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2026 di **1,278 milioni di euro**, destinati a finanziare il corso di formazione del nuovo personale del comparto non dirigenziale del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana assunto a tempo indeterminato.

Articolo 21

“Norme in materia di personale del Corpo Forestale della Regione siciliana”

L'articolo stanZIA risorse per i procedimenti assunzionali del Corpo forestale della Regione Siciliana.

Il **comma 1** per la suindicata finalità ridetermina in termini ribassati l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 50, l.r. 31 gennaio 2024, n. 3, sia per l'esercizio finanziario 2026, per il quale stanZIA **14.747.828,67 euro** in luogo della precedente previsione di euro 16.417.133,68, sia per l'esercizio finanziario 2027, per il quale stanZIA **18.298.261,82 euro** in luogo della precedente previsione di euro 20.790.990,52. La norma, inoltre, reca una previsione di spesa di euro **22.304.314,12** per l'esercizio finanziario 2028 ed indica per ciascun esercizio finanziario del triennio 2026-2028 la ripartizione delle suddette risorse nei pertinenti capitoli di spesa (tutti iscritti nell'ambito della Missione 9, Programma 5).

Il **comma 2** si limita a sostituire il riferimento agli esercizi finanziari ricompresi nel triennio precedente 2025-2027 contenuto nel citato art. 50, comma 4-*bis* con quello agli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 rientranti nell'orizzonte temporale della manovra finanziaria.

Articolo 22

“Implementazione e adeguamento piattaforme digitali del Dipartimento regionale tecnico”

Si tratta di una autorizzazione di spesa (pari a euro 873.215,00 per l'esercizio finanziario 2026, euro 1.471.015,00 per l'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.251.415,00 per l'esercizio finanziario 2028) finalizzata a **implementare le piattaforme digitali certificate gestite dal Dipartimento regionale tecnico e utilizzate dai Dipartimenti dell'Amministrazione regionale, al fine di adeguarle** alle modifiche introdotte dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. Codice appalti).

Nella relazione illustrativa si chiarisce che “il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) gestisce un ecosistema articolato di piattaforme telematiche, indispensabili per lo svolgimento delle attività amministrative, tecniche e istituzionali della Regione Siciliana.

La relazione evidenzia altresì la necessità dell'immediata attuazione della norma, paventando il rischio della potenziale interruzione dei servizi digitali essenziali a supporto delle attività istituzionali, nonché dei servizi pubblici destinati a tutti i Dipartimenti della Regione siciliana nonché ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici.

Alla luce di quanto evidenziato dal Governo regionale nella relazione, si chiedono chiarimenti in merito al riferimento contenuto nel testo al solo articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del Codice appalti, riferito esclusivamente ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione che devono essere adottati dalle le stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

Articolo 23

“Fondo per la risoluzione dei contenziosi mediante transazioni”

Il comma 1 istituisce un fondo presso il Dipartimento regionale Bilancio e tesoro, con una dotazione annua di 10 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinato a coprire gli oneri derivanti dalla stipula di contratti di transazione.

Il comma 2 prevede che l'utilizzo del fondo sia condizionato all'ottenimento, da parte dell'Amministrazione responsabile, del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato e di un conforme schema di decreto dirigenziale, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera h, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che disciplina le attribuzioni dei dirigenti generali regionali.

Si osserva l'opportunità di precisare che il parere dell'Avvocatura dello Stato è necessario per la stipula della transazione e non per l'impiego del fondo come pure parrebbe dalla lettera della disposizione.

Il comma 3 autorizza il Ragioniere Generale a effettuare le necessarie variazioni di bilancio, su richiesta dell'amministrazione interessata, per trasferire le somme dal fondo al capitolo di spesa del dipartimento che deve concludere la transazione.

Il comma 4 rinvia per la quantificazione degli oneri, **a far data dal 2027**, alla legge di bilancio.

Si osserva che già il primo comma quantifica in dieci milioni di euro annui gli oneri per il triennio 2026-2028 che trovano integrale copertura nel prospetto allegato alla manovra di stabilità, sicché, più correttamente, occorre rinviare alla quantificazione degli oneri tramite legge di bilancio a far data dal 2029.

Articolo 24

“Norme in materia di rientri nel Fondo Sicilia”

L'articolo incide sulla disciplina dei rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia S.p.A.

In particolare, **il comma 1** reca una modifica dell'articolo 13, comma 8, l.r. della 10 agosto 2022, n. 16, secondo la quale i rientri dalle misure gestite da IRFIS-FinSicilia S.p.A. **anche a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020, a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli relativi ad interessi attivi maturati o discendenti da provvedimenti di revoca delle agevolazioni**, unitamente ai rientri dalle misure gestite da IRFIS-FinSicilia S.p.A. a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana, confluiscono sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 2, l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 ss.mm., così da poter essere destinati allo sviluppo delle imprese sul territorio siciliano.

Il **comma 2**, analogamente al primo comma, amplia lo stock dei rientri dalle misure gestite da IRFIS-FinSicilia S.p.A., in questo caso con specifico riferimento a quelle di cui alla l.r. 12 maggio 2020, n. 9. A tal fine interviene sull'articolo 2, comma 1, l.r. 25 maggio 2022, n. 13, precisando che **tutti i rientri a qualsiasi titolo afferenti alle citate misure, compresi quelli relativi ad economie, interessi attivi maturati o a provvedimenti di revoca delle agevolazioni**, fermi restando i vincoli di destinazione originari ove sussistenti, confluiscono sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 2, l.r. 22 febbraio 2019, n. 1 ss.mm., così da poter essere destinati allo sviluppo delle imprese sul territorio siciliano.

Il comma 3, infine, estende **fino al 2029** il periodo durante il quale i rientri della Gestione a Stralcio Fondo Unico ex art. 61, l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, ss. mm. devono confluire nel Fondo Sicilia piuttosto che nel patrimonio netto di IRFIS-FinSicilia S.p.A.

Articolo 25

“Modifiche e abrogazioni di norme”

Il comma 1 interviene sull'art. 16, co. 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che attraverso un rinvio normativo all'art. 18, co. 1, primo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ha introdotto l'obbligo dell'onorificenza della carica (ossia della gratuità dello svolgimento della stessa) di componente degli organi collegiali, anche di amministrazione, degli Enti regionali sottoposti a tutela o vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, o che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.).

Lo scopo della suddetta norma era di uniformare il trattamento degli organismi pubblici teatrali a quello vigente nel territorio nazionale, anche al fine di non creare presupposti di inammissibilità per l'accesso al F.U.S.

Sul punto l'art. 25, co. 1, intende ripristinare l'onerosità della carica di componente degli organi collegiali dei suddetti Enti, con spese a carico dei bilanci degli Enti medesimi, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, previa certificazione della sostenibilità finanziaria dell'onere da parte dell'organo di revisione, e senza oneri per bilancio della Regione.

Al fine di scongiurare il rischio di esclusione dai contributi del F.U.S., il Governo regionale ha dichiarato nella relazione che il Ministero della Cultura, appositamente interrogato (rivedendo una precedente disposizione) ha precisato con apposita nota prot. n. 9738 del 10 settembre 2019 che la liquidazione del compenso a favore dei componenti degli organi ordinari non pregiudica l'accesso ai contributi del FUS.

Si chiedono chiarimenti al Governo in merito al contenuto della suddetta nota che non è stata allegata.

Il comma 2 modifica il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 relativo al Recepimento della normativa statale in materie di trattamenti economici accessori del personale della PA. Si specifica che le somme necessarie per operare l'incremento dei trattamenti economici accessori del personale dell'amministrazione regionale sulla base del recepimento della normativa statale avvenuto con la legge regionale n. 1 del 2024, sono accantonate "nelle more della sottoscrizione dei Contratti Collettivi di lavoro".

Il comma 3 modifica il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 relativo al recepimento della normativa statale in materia di revisione del sistema di classificazione del personale pubblico. Si specifica che le somme destinate revisione del sistema di classificazione professionale da applicare al personale dell'amministrazione regionale, sulla base del recepimento della normativa statale già avvenuto con la legge regionale 1 del 2024, sono accantonate "nelle more della definizione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche".

Il comma 4 dispone l'abrogazione dell'intero articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 in tema di personale regionale. La disposizione che si abroga, ai commi 1 e 2, recepiva la normativa statale in tema di trattamento accessorio e classificazione del personale, mentre il comma 3 disciplinava il “fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, parte variabile e di risultato del personale dell'area della dirigenza dell'amministrazione regionale” in attuazione dell'Accordo Stato-Regione del 2021 ormai superato. Vengono abrogati anche i commi 4 e 4-bis, relativi al contenimento del trattamento economico accessorio e al fondo risorse decentrate del personale del comparto non dirigenziale dell'amministrazione regionale, anch'essi posti in attuazione dell'Accordo del 2021 ormai superato.

Si segnala che, diversamente da quanto affermato nella relazione illustrativa, solo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (limitatamente al primo periodo e alla copertura finanziaria al secondo periodo) con la sentenza n. 80 del 2023.

Il comma 5 modifica il testo del comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, con riferimento al termine finale relativo alla cessazione dell'incarico dei revisori dei conti della regione sostituendo il termine "bilancio 2027" con il termine "rendiconto 2027", così spostando in avanti il predetto termine di scadenza alla chiusura del ciclo di bilancio 2027.

Il comma 6 dell'articolo 25 modifica il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. n. 1 del 2025 “**Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici del Servizio sanitario regionale**”.

Con tale **disposizione**, il legislatore regionale aveva previsto, per il triennio 2025-2027, un **incentivo straordinario in favore di medici** che prestano servizio nei reparti ovvero nelle località dove la **carenza degli stessi è maggiore**.

La norma che si **commenta circoscrive l'operatività della misura finanziaria** ai soli esercizi finanziari **2025 e 2026**.

Tale previsione, determinando la natura transitoria del beneficio, fa seguito agli **impegni assunti dal Presidente della Regione** per superare i rilievi di costituzionalità del Ministero della salute circa la natura strutturale dell'intervento.

Il comma 7 interviene sull'articolo 39 della legge regionale n. 9/2019, che ha istituito il "Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura". La modifica amplia la platea delle cause che possono dare diritto agli interventi del fondo. Alle causali già previste (es. calamità naturali e avversità meteomarine eccezionali) vengono aggiunte le seguenti tre nuove tipologie di eventi dannosi:

1. eventi climatici assimilabili a calamità naturali.
2. danni causati da animali protetti.
3. danni causati da specie esotiche invasive.

La relazione governativa specifica che la norma non comporta nuovi oneri finanziari, in quanto si limita a ridisegnare il perimetro di intervento di un fondo già esistente, e che tale ampliamento è *"in linea"* con il Regolamento (UE) 2022/2473 di esenzione per gli aiuti alla pesca.

La principale problematicità della disposizione risiede nel fatto che gli aiuti previsti non corrispondono del tutto a quelli indicati nel citato regolamento di esenzione.

Nello specifico, **la categoria "*danni causati [...] da specie esotiche invasive*", al contrario delle altre due, non sembra trovare una corrispondenza diretta tra le categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2473 (c.d. **FIBER - Fishery Block Exemption Regulation**).**

Infatti, la categoria degli *"eventi climatici assimilabili a calamità naturali"* è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 51 del Regolamento (UE) 2022/2473 (*"Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali"*).

Anche la categoria dei *"danni causati da animali protetti"* è esplicitamente contemplata dall'art. 53 del medesimo Regolamento (*"Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti"*) e, pertanto, la norma in commento si muove ancora all'interno del perimetro compatibile con il diritto europeo.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo sul punto.

Il comma 8 dell'articolo 25 modifica il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2021 **“Comando personale sanità”**.

In particolare, la disposizione **incide sulle modalità di finanziamento della spesa per il personale attualmente comandato** presso gli uffici dell'assessorato della salute **eliminando la copertura** della spesa medesima a valere sul **Fondo sanitario regionale**.

Anche tale disposizione fa seguito ad **impegni assunti dal Presidente della Regione** per superare i rilievi di costituzionalità sollevati dal Ministero della salute.

Il comma 9 dispone una modifica normativa che è volta a far sì che le **tariffe dovute ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica**, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed alla Autorizzazione Integrata Ambientale, dai proponenti e dalle autorità procedenti vengano **determinate non più con un allegato alla legge regionale** (articolo 91, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e allegato ivi previsto) **ma con un decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente**.

Alla fine del periodo si prevede che “nelle more del decreto assessoriale continuano ad applicarsi le tariffe introdotte dall'articolo 26, comma 2, legge regionale 18 novembre 2024, n. 28”. **Tale rinvio appare errato**, poiché prevede una ulteriore deroga circa i soggetti esonerati dal pagamento degli oneri, mentre gli oneri sono previsti all'allegato all'articolo 91 su cui interviene il comma qui commentato.

Il comma 10 modifica la legge regionale 12 maggio 2025, n. 22, per quanto attiene alla procedura **di nomina dei Direttori dei parchi**. La norma prevede già che la direzione dell'ente parco venga affidata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ad un direttore tra gli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, il cui elenco è istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con apposito decreto assessoriale. Con la modifica proposta si prevede che il decreto assessoriale venga adottato, oltre che previo parere della competente Commissione legislativa

dell'Assemblea regionale siciliana, “sentito il parere dell’organo di gestione dell’ente parco”.

Nella Relazione illustrativa viene richiamata l’esigenza di dare seguito a rilievi formulati in sede ministeriale, nel senso di modificare la norma assicurando il rispetto dell’articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette.

Con riferimento al comma 10 **si segnala l’utilizzo di una errata tecnica di novella. Infatti, piuttosto che intervenire sulla legge regionale n. 22/2025 è senz’altro opportuno apportare la modifica alla legge originaria (novellata sul punto nel 2025), ossia sul comma 2-bis dell’articolo 27-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.**

Il comma 11, come esplicitato nella relazione governativa al ddl, mira a porre fine a diversi contenziosi in essere, facendo retroagire alla data di approvazione del Decreto del Presidente della Regione n. 434/TUR/2015, la decorrenza dell’applicazione al personale dell’E.A.R. Teatro di Messina dell’equiparazione tabellare approvata con il citato D.P.R, già stabilita dalla legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

La disposizione non prevede un onere economico aggiuntivo a carico del bilancio regionale, dal momento che l’E.A.R. Teatro di Messina ha già attestato la disponibilità nel proprio bilancio delle risorse necessarie all’attuazione della norma.

La norma denota alcuni profili problematici.

Anzitutto, **la norma ha carattere ordinamentale**, *sub specie* di adeguamento stipendiale retroattivo del personale dell’E.A.R. Teatro di Messina con oneri a carico del medesimo Ente teatrale.

La norma ha inoltre carattere retroattivo. L’art. 78 della L.R. n. 3/2024 ha disposto, infatti, mediante il rinvio all’art. 67, comma 1 della L.R. n. 8/2018, l’applicazione al personale dell’E.A.R. Teatro di Messina dello *status* giuridico ed economico dei dipendenti regionali e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione.

A seguito del presente intervento modificativo, la citata applicazione retroagirebbe alla data di approvazione del decreto presidenziale che ha stabilito l'equiparazione tabellare.

Trattandosi di una norma ad efficacia retroattiva, dovrebbe essere suffragata da un apparato motivazionale particolarmente solido.

Nella relazione si fa riferimento all'esigenza *“di scongiurare la prosecuzione di contenziosi in essere”*, ma non vengono approfonditi i termini delle questioni sollevate in giudizio né i rischi connessi all'eventuale soccombenza: se, com'è da ritenersi, il contenzioso verte sul termine di applicabilità dell'equiparazione tabellare, avere fissato per legge la medesima decorrenza alla data del provvedimento che ne costituisce la fonte, cristallizza la soluzione più onerosa per la parte datoriale pubblica e, dunque, determina la cessazione della materia del contendere in termini difficilmente peggiori rispetto a quanto sarebbe potuto scaturire da un provvedimento giurisdizionale.

Articolo 26

“Fondi speciali e tabelle”

L'articolo 26 stabilisce gli importi del Fondo speciale di parte corrente ovvero il Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti – di cui al capitolo 215704. Tale rideterminazione, con un incremento di 360,4 milioni nel 2026, una riduzione di 67,9 milioni nel 2027 ed un incremento di 312 milioni nel 2028, porta le disponibilità del fondo, sommando le somme già stanziare, ai seguenti importi: 387,8 milioni nel 2026, 116,789 milioni nel 2027, e 312 milioni nel 2028. Tale importo è il più alto degli ultimi anni. Inoltre, sembrerebbe che gli stanziamenti sul fondo speciale di parte corrente non tengano conto della variazione di bilancio approvata con la legge regionale n. 32 del 2025. In tale variazione, all'articolo 4, comma 2, lettera b, lo stanziamento per il 2026 è ulteriormente incrementato di 61 milioni di euro. Pertanto, tenendo conto di queste ulteriori variazioni, il fondo speciale di parte corrente, per il 2026, raggiungerebbe uno stanziamento di 448,873 milioni di euro.

TAB. 7 - Fondo speciale di parte corrente Risultante 2024-2028 e stanziamenti iniziali ed incremento 2026-2028 (valori in euro)

	Stanziamenti iniziali	Incremento	Risultante
2024			85.449.535
2025			243.919.787
2026	27.471.015	360.402.150	387.873.165*
2027	184.783.943	-67.994.783	116.789.159
2028	0	312.000.625	312.000.625

* non tiene conto di ulteriori 61 milioni che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b, l.r. n. 32 del 2025, incrementano lo stanziamento sul fondo speciale per l'anno 2026

Fonte: proprie elaborazioni da DLS 2026-2028

Come di consueto, non viene alimentato il fondo speciale in conto capitale di cui al capitolo 613901.

Il secondo comma autorizza la Tabella 1 in cui sono presenti gran parte dei rifinanziamenti e definanziamenti di spesa di precedenti autorizzazioni di spesa predisposti dal disegno di legge in esame. IN particolare osserviamo rifinanziamenti (maggiori spese) per un importo complessivo pari ad euro 263,6 milioni nel 2026 111 milioni nel 2027 e 949,5 milioni nel 2028. I definanziamenti (minori spese) complessivi ammontano a 1,6 milioni nel 2026 e 3,1 milioni nel 2027.

Nelle seguenti tabelle sono state raggruppate le disposizioni per macro aree messe in ordine per rilevanza finanziaria.

RIFINANZIAMENTI PER MACROAREE – ART. 26

Servizi istituzionali e relazioni internazionali

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 25/2023 ART.22, C. 7	620505	Oneri derivanti dall'acquisto di quote del fondo immobiliare pubblico regione siciliana (fiprs) allo stato detenute da trinacria capital s.a.r.l. e sicily investment s.a.r.l.	0	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0
L.R. N. 9/2013, ART. 21 L.R. N. 3/2016 ART. 61 L.R. N. 1/2025, ART 9, C. 6	132015	Spese per il pagamento dei corrispettivi per la fornitura unitaria di servizi strumentali, ausiliari, ed aggiuntivi, acquisiti in convenzione con la società consortile per azioni servizi ausiliari Sicilia (sas)	43.567.000	1.233.000	1.233.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000	44.800.000
L.R. 8/2023 ART. 3, C. 1	214113	Fondo destinato alla gestione del personale di cui al comma 4-bis dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.	16.205.162	0	-62.925	16.264.775	16.264.775	16.264.775	16.264.775
L.R. 16/2013, ART. 1	215734	Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico.	4.849.842	0	0	4.849.842	4.849.842	4.849.842	4.849.842
L.R. 3/2016, ART. 28, C. 1 - L.R. 16/2017, ART.4, C. 4	214107	Spese, a titolo di compartecipazione, per il personale in servizio dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione ivi compresi gli eventuali oneri convenzionali, da trasferire alla Resais s.p.a. e a decorrere dall'1/7/2022 alla sas s.c.p.a., nonché all'ente di sviluppo agricolo e ad altri enti regionali per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.	4.883.000	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
L.R. 8/2018 ART 45	108170	Somme per il pagamento del trattamento pensionistico sostitutivo e integrativo agli ex dipendenti dell'eas in liquidazione da erogare tramite il fondo pensioni Sicilia.	3.219.527	0	0	3.219.527	3.219.527	3.219.527	3.219.527
L.R. 15/2004 ART.5 C. 4- 5-6	105716	Spese per concessione di una speciale elargizione in favore dei familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici.	300.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
L.R. 4/2003 ART. 26, C. 12	212025	Trattamento economico da corrispondere al personale comandato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
L.R. 15/2004 ART.5, C. 1 - 2	101015	Spese per il conferimento della "medaglia d'oro al valore civile della regione siciliana".	95.864	84.136	84.136	180.000	180.000	180.000	180.000

L.R. 3/2025 ART.37, C. 6	132018	Spese per attività di comunicazione delle iniziative di politica economica dell'assessorato regionale dell'economia	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0
L.R. 14/2019 ART. 4, C. 5	215768	Spese per il trattamento accessorio del personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni posto in posizione di comando ai sensi dell'articolo 4, comma 5 della legge regionale n. 14/2019.	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
D.LGS 446/97 ART 16 L.R. 4/2023, ART. 26, C. 12	109022	Imposta regionale sulle attività produttive (i.r.a.p.) su emolumenti erogati al personale di altre amministrazioni posto in posizione di comando ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 c. 12 della l.r. 16.4.23 n. 4 e s.m.i.	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
L.R. 9/2015, ART. 32, C. 1-2	215721	Spese per i servizi di advisory tecnico-finanziari per agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie	46.560	0	46.560	46.560	46.560	46.560	46.560
L.R. 11/1972 ART.22	104519	Spese per la partecipazione della regione siciliana all'associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa.	152.000	-40.000	-40.000	112.000	112.000	112.000	112.000
D.LGS. 50/2016, ART. 26 L.R. 13/2022, ART. 6, C.6	284770	Spese per il mantenimento e funzionamento dell'organismo d'ispezione di "tipo b", ai sensi della norma uni cei en iso/iec 17020 - della regione siciliana	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
L.R. n.13/2023 art.13, c.20	272548	Spese per la manutenzione degli autoveicoli in dotazione al dipartimento regionale tecnico (parte capitolo 272545)	12.000	8.000	-2.000	10.000	20.000	10.000	10.000
L.R. 13/2022, ART. 13, C.20	272545	Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione degli autoveicoli in dotazione al dipartimento regionale tecnico.	45.000	-10.000	-10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
L.R. n.13/2023 art.13, c.20	272549	Spese per premi di assicurazione degli autoveicoli in dotazione al dipartimento regionale tecnico (parte capitolo 272545)	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Politiche sociali, lavoro, formazione, assetto del territorio ed edilizia abitativa

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 25/2024, ART.25	270014	Fondo progettazione, per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di manutenzione straordinaria, di riqualificazione e completamento di opere e infrastrutture, di opere di miglioramento e adeguamento sismico di enti pubblici, di culto e gestori di beni pubblici e/o confiscati alla mafia	9.350.000	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0
L.R. 8/2017 ART. 9, C. 2, LETT A), B), C.9, C. 10	183808	Fondo per la disabilita' e per la non autosufficienza - fondi regionali	224.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	205.000.000	205.000.000	137.000.000
L.R. N. 24/2016 ART. 6	183355	Trasferimenti per l'attivita' di assistenza agli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, ai servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione.	40.000.000	2.000.000	2.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
L.R. 6/1997, ART. 45, C. 5 - LR 2/2002, ART. 76, C. 4	182519	Spese per le comunita' alloggio per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso il cta.	16.500.000	1.500.000	1.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
L.R. 6/2009, ART 9; L.R. 11/2010 ART. 27	183337	Rimborso ai comuni per le spese relative al ricovero dei minori disposto dall'autorita' giudiziaria.	13.000.000	2.000.000	2.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
L.R. 29/2021, ART. 15, C. 1	183384	Trasferimenti ai comuni per le 'attivita' di assistenza igienico-personale ed assistenza alla comunicazione (asacom) agli alunni con disabilita' delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	17.000.000	3.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
L.R. 9/2021, ART. 41	183376	Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado.	9.500.000	2.000.000	2.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
L.R. 20/1990, ART.7, C. 1, E S.M.I.	413706	Indennita' vitalizia a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia. (ex cap. 42472)	9.727.000	378.000	378.000	10.105.000	10.105.000	10.105.000	10.105.000
LR 5/2005, ART. 1 LR 2/2023 ART. 8, C. 6	712402	Spese per l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno	10.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000

		1998, n.237. (vedi anche cap. 713303)							
L.R. 71/1982. ART.1	183307	Contributi a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi nazionali di lavoro.	3.500.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
L.R. 3/2012 ART. 7, 8	183365	Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.	3.500.000	1.045.000	1.045.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
L.R. 25/1976	313316	Interventi in favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (c.i.a.p.i.) aventi sede nell'isola. (ex cap. 321703).	2.000.000	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
L.R. 10/2003 ART.6	183740	Contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternita' e della vita nascente.	1.200.000	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
L.R. 9/2021, ART. 70	447306	Contributi in favore degli enti locali destinato alle spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali e urbanistici di governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L.R. 34/1964 L.R. 4/2001, ART.4 - 8	183701	Contributo annuo all'unione italiana ciechi operante in Sicilia.	1.950.000	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
L.R. 3/2012 ART. 7, 8	183786	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.	15.010	484.990	484.990	500.000	500.000	500.000	500.000
L.R. 24/2000, ART.18, C.1	317708	Finanziamento agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ai sensi dell'art. 18, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24.	1.150.000	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
L.R. 3/2012 ART. 4, 5, 9, 10	182531	Trasferimenti a istituzioni sociali private per il finanziamento di iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.(parte cap. 182532, 182533, 182534)	19.400	250.000	250.000	250.000	269.400	269.400	250.000
L.R. 3/2012 ART. 4, 5, 9, 10	183364	Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3.(parte cap. 182531, 182532, 182533, 182534)	8.351	250.000	250.000	250.000	258.351	258.351	250.000
L.R. 4/2001, ART. 1, 2, 8	183715	Contributo nelle spese di gestione del centro regionale "helen keller" dell'unione italiana ciechi con sede a Messina.	800.000	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
L.R. 24/2016, ART. 13	413741	Contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del territorio della regione siciliana	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
L.R. 5/2005, ART. 16	413726	Contributo all'associazione siciliana medullosesi spinali onlus con sede in Palermo.	350.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000

LR 4/1999, ART. 27	413315	Trasferimenti ai comuni per l'erogazione dell'indennita' di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private e sussidiate aventi sede nelle isole minori (ex cap. 42484)	386.000	0	0	386.000	386.000	386.000	386.000
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 94	183834	Contributo all'associazione telefono arcobaleno	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
L.R. 72/1975	183704	Contributo annuo al comitato regionale della sicilia dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per le proprie finalita' istituzionali.	300.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
L.R. 8/2018 ART. 53	183813	Interventi per il sostegno e la partecipazione ad un percorso finalizzato all'indipendenza economica della donna vittima di violenza	236.064	0	0	236.064	236.064	236.064	236.064
L.R. 10/2003 ART. 8	183742	Contributi in favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarieta' familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilita' educative.	0	200.000	0	0	200.000	0	0
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 67	183836	Contributo straordinario in favore della missione speranza e carita' di biagio conte.	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
L.R. 20/2021, ART 19	320935	Spese per le finalita' dell'articolo 3 della legge regionale 29/7/2021 n. 20 e s.m.i.	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0
L.R. 20/1999 ART.17	183718	Contributi alle associazioni antirackett riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative aventi sede in sicilia per il perseguimento di finalita' connesse all'assistenza, alla tutela, alla informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonche' dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attivita' economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficolta'.	149.313	0	0	149.313	149.313	149.313	149.313
L. 296/2006 , ART. 1, C. 1264 - L.R. 3/2016, ART. 58	183350	Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali quale quota di cofinanziamento regionale delle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze finalizzato alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. (parte cap. 183785)	94.425	0	0	94.425	94.425	94.425	94.425
L.R. 20/1990, ART.7, C. 3, E S.M.I.	413707	Indennita' chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia. (ex cap. 42473)	79.000	2.700	2.700	81.700	81.700	81.700	81.700
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 66	183835	Contributo straordinario in favore della comunita' di Sant'Egidio.	105.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
L.R. 12/2011, ART. 5, C. 21	272523	Spese per il funzionamento della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici.	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
L.R. 5/2005, ART. 29	183754	Contributo annuo a favore del fisico nucleare Fulvio Frisone per l'assistenza socio-sanitaria.	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000

L.R. 13/2022, ART. 13, C. 73 L.R. 2/2023, ART. 26, C. 14	413428	Contributo per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in sicilia, colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza della sottoposizione a trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie.	250.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
L.R. 20/1999 ART.9	183726	Somma da versare al "fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia".	41.427	0	0	41.427	41.427	41.427	41.427
L.R. 51/1985, ART. 1 E S.M.I.	413702	Sussidio integrativo a favore degli ammalati affetti dal morbo di hansen. (ex cap. 42463)	34.326	0	0	34.326	34.326	34.326	34.326
L.R. 20/1999 ART.3	183721	Contributi per il sostegno alla formazione degli orfani delle vittime della mafia e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' per i cittadini deceduti nel compimento di un atto eroico.	4.404	0	0	4.404	4.404	4.404	4.404
L.R. 26/1996, ART. 19, C. 2 BIS	183796	Contributo annuo in favore dell'associazione nazionale vittime civili di guerra per il funzionamento e per l'adempimento delle finalita' istituzionali.	100.000	-40.000	-40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
L.R. 20/1999 ART.11	183717	Fondo di solidarieta' per le vittime di richieste estorsive.	291.000	-191.000	-191.000	100.000	100.000	100.000	100.000
L.R. 15/2008 ART.3	184103	Spese per il rimborso degli oneri fiscali di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n.15 in favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalita' organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attivita' economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio.	1.067.000	-767.000	-767.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Diritto allo studio, istruzione e salute

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 1/2025, ART. 6, C. 26	373372	Contributo ai comuni per le spese sostenute per il trasporto degli alunni.	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
L.R. 8/2018 ART. 11, C. 1	373739	Contributi per le scuole primarie paritarie e per le scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in sicilia, nel rispetto delle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n.27 e successive modifiche ed integrazioni.	11.000.000	3.500.000	3.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
L.R. 20/2002 ART.7	373312	Contributi per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario nonche' per il raggiungimento dei loro fini istituzionali.	12.000.000	500.000	500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
L.R. 15/2004 ART.1, C. 10 - L.R. 9/2021, ART. 21	412016	Rimborso alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il personale comandato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.		4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
L.R. 8/2018 ART. 10, C. 3	772040	Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.	8.128.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
L.R. 2/2002 ART.66, C.1	373718	Contributi ai consorzi universitari costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici e privati ed operanti nei comuni, che non siano sedi di atenei universitari, destinati alla gestione dei corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studi universitari e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali.	3.000.000	1.700.000	700.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
L.R. 8/2018 ART. 10, C. 1	372555	Spese per iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale (afam), e della formazione professionale.	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
L.R. 26/2024, ARTt. 12 - 14	310024	Spese per il finanziamento di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, sull'informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze attraverso una didattica partecipativa	1.736.629	0	1.736.629	1.736.629	1.736.629	1.736.629	1.736.629
L.R. 152/1980 ART. 2	373711	Contributo annuo all'unione italiana ciechi per il funzionamento della stamperia braille.	1.852.000	0	0	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000

L.R. 33/2012, ART. 5, C. 5	373347	Contributo agli enti regionali per il diritto allo studio universitario della sicilia (ersu) per il concorso al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente acquadotti siciliani in liquidazione.	1.552.000	0	0	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
L.R. 152/1980 ART.1 L.R. 9/2015 , ART 34	373304	Contributo all'istituto per ciechi <opere riunite Florio e Salamone> di Palermo	1.439.500	0	0	1.389.500	1.389.500	1.389.500	1.389.500
L.R. 66/1975, ART. 1 - L.R. 24/2016, ART. 9	373355	Somme destinate ai percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico - trasferimenti a amministrazioni centrali (parte capitolo 373354)	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L.R. 15/2004 ART.1, C. 10 - L.R. 9/2021, ART. 21	413003	Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) per il personale comandato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (parte del capitolo 413302).		310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
L.R. 26/1998, ART. 15, C. 1 BIS	373324	Contributo al "iv polo universitario siciliano" di enna.	921.500	0	0	921.500	921.500	921.500	921.500
L.R. 3/2024, art.3	372566	Spese per iniziative direttamente promosse per sostenere manifestazioni ed eventi organizzati, anche tramite soggetti terzi, dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dalle università e dagli enti di ricerca	450.000	600.000	0	0	600.000	0	0
L.R. 66/1975, ART. 1 - L.R. 24/2016, ART. 9	373354	Somme destinate ai percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico - trasferimenti a isp (trasferito in parte al capitolo 373355)	4.000.000	200.000	200.000	200.000	4.200.000	4.200.000	200.000
L.R. 16/2017, ART 16	373356	Contributo annuo alle tre universita' siciliane per l'istituzione di borse di studio per l'area "non medica" (biologi, farmacisti e fisico-chimici)	564.540	0	0	564.540	564.540	564.540	564.540
D.P.R. 246/1985 L.R. 9/2013 ART. 73, C6	373313	Assegnazioni alle universita' per spese inerenti l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attivita' medesime.	197.589	102.411	102.411	300.000	300.000	300.000	300.000
L.R. 6/2000 ART.7, C. 7	373315	Fondo destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica statali.	282.270	17.730	17.730	300.000	300.000	300.000	300.000
LR n. 9/2023, ART. 17, C. 2, LETT M)	373749	Contributo straordinario alla fondazione "gal hassin – centro internazionale per scienze astronomiche di isnello", per il perseguimento delle finalita' statutarie ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
L.R. 152/1980 ART.1	373334	Contributo all'istituto per ciechi <T.Ardizzone Gioeni> di Catania.	165.990	0	0	165.990	165.990	165.990	165.990
L.R. 4/2003 ART. 116	373373	Somme da trasferire agli atenei in favore di detenuti in espiazione di pena per l'estensione del diritto allo studio, di cui all'art 116 della l.r. 16/04/2003, n. 4.	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000

L. 23/1996, ART. 7, C. 4 L.R. 8/2018 ART. 10, C. 6	372556	Spese per servizi informatici, connesse alla realizzazione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.	90.000	60.000	0	90.000	150.000	90.000	90.000
L.R. 9/2021, ART. 48	373374	Spese per il sostegno alla riabilitazione terapeutica degli alunni audio e fonolesi del convitto audiofonolesi siciliano.	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
L.R. 26/2025, ART. 10, C. 3	310040	Borse di studio dedicate alla memoria della studentessa Sara Campanella.	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
L.R. 15/1995, ART. 2	373712	Premi annuali "Nicholas Green" a studenti delle scuole elementari, medie di primo grado e medie di secondo grado.	42.341	0	0	42.341	42.341	42.341	42.341
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 15	417375	Spese per la borsa di studio in ricordo di "Lorena Quaranta" da assegnare a studenti meritevoli per sostenere la loro formazione presso la facoltà di medicina e chirurgia presso l'università degli studi di Messina.	4.850	0	0	4.850	4.850	4.850	4.850
D.P.R. 246/1985 L.R. 9/2013 ART. 73, C6	372514	Spese per l'utilizzo del personale dello stato di cui la regione si avvale ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. 14.5.1985, n. 246	650.000	-250.000	-250.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Cultura, paesaggio, giovani, sviluppo sostenibile e ambiente

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 19/1986 ARTT. 1 -4	377316	Contributo annuo a favore dell'ente autonomo regionale teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania.	14.700.000	1.300.000	1.300.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
L.R. 98/1981 ART.39-39 BIS	443305	Trasferimenti a favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve.	12.200.000	300.000	300.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
L.R. 15/2004 ART.1, C. 10 - L.R. 9/2021, ART. 21	412016	Rimborso alle aziende sanitarie ed ospedaliere per il personale comandato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.		4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
L.R. 7/1972 ART.11	473708	Contributi da corrispondere alla fondazione teatro massimo di Palermo. (ex capp. 48002 e 48008).	7.650.000	600.000	600.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
L.R. 20/2000 ART.24 BIS	377360	Somme derivanti dal fondo di solidarieta' dei parchi archeologici da destinare ai parchi con minori entrate per le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione.	2.475.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
L.R. 33/1966	473707	Contributo annuo alla fondazione orchestra sinfonica siciliana. (ex cap. 48001) .	8.500.000	100.000	100.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
L.R. 9/2015, ART. 65	473742	Fondo unico regionale per lo spettacolo (furs) finalizzato a sostenere ed incrementare le attivita' di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonche' l'istituto nazionale per il dramma antico - fondazione onlus (i.n.d.a.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa(fondo di cui ai capp. 473738- 473739- 470024)	6.892.000	500.000	500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
L.R. 8/1978	473709	Fondo speciale destinato al potenziamento delle attivita' sportive isolane.	6.620.000	380.000	380.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
L.R. 8/2018, ART. 13, C. 4	842073	Somme per interventi di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
L.R. 14/1988 ART.48	443302	Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione.	4.400.000	400.000	400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
L.R. 2/2023, ART. 26, C. 61, 63	473761	Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva e riconosciuti dal coni o dal cip	3.436.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

L.R. 1/2025, ART 8, C. 2	550079	Contributi ai comuni per la rigenerazione di aree e polmoni verdi, parchi urbani, orti urbani e impianti di verde pensile al fine di prevenire incendi, mitigare gli eccessi termici che caratterizzano in particolare l'ambiente urbano e favorire l'incremento dei livelli di permeabilità dei suoli per facilitare l'assorbimento delle acque piovane, mediante la riqualificazione degli stessi.	3.500.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
L.R. 19/1986 ART.17	377317	Contributo per l'attività e la programmazione delle stagioni teatrali dell'ente autonomo regionale "teatro di messina, per la gestione della struttura teatrale nonché per la stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina.	4.800.000	0	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
L.R. 8/2018, ART. 13, C. 4	442555	Somme per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
L.R. 75/1950, ART. 1 - L.R. 3/2016, ART. 20, C. 3	473738	Fondo unico regionale per lo spettacolo (furs) finalizzato a sostenere ed incrementare le attività di enti, fondazioni e teatri stabili di iniziativa pubblica, con sede legale in sicilia da almeno tre anni, operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonché l'istituto nazionale del dramma antico (i.n.d.a.) di Siracusa (parte cap. 473742)	2.456.500	500.000	500.000	2.456.500	2.456.500	2.456.500	2.456.500
L.R. 16/2007, ART. 3	378107	Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo da destinare alle società di produzione.	3.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
L.R. 1/1993 ART.1	377318	Somma destinata alla partecipazione della regione siciliana all'associazione teatro biondo stabile di Palermo, quale contributo alle spese di gestione.	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
L.R. 1/1993 ART.1	377314	Somma destinata alla partecipazione della regione siciliana all'associazione ente teatro di Sicilia stabile di Catania, quale contributo alle spese di gestione.	2.550.000	0	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
L.R. 23/1969 ART.1	672013	Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi. Nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose.	3.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
L.R. 31/1984, ART. 21	473710	Contributi alle società sportive professionistiche, semi- professionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie << a >> e di serie << b >>.	1.200.000	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
L.R. 13/2019 ART. 8, C. 2	473745	Contributi alle società sportive iscritte al comitato italiano paralimpico (cip) per attività agonistiche e non agonistiche.	1.100.000	500.000	500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
L.R. 16/1979, ART 10	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	1.050.000	800.000	50.000	1.050.000	1.800.000	1.050.000	1.050.000
L.R. n.9/2023 art.29, c.1	525114	Fondo per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria contro il dissesto idrogeologico.	500.000	765.576	765.000	300.000	765.576	765.000	300.000
L.R. 16/2007 ART. 8	378109	Contributo per il funzionamento del dipartimento di cinema documentario della scuola nazionale di cinema, sede distaccata di Palermo, nonché per favorire le strategie di inserimento professionale dei suoi diplomati.	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
L.R. 9/2021 ART. 66, C. 3	443312	Trasferimenti a enti locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.	2.900.000	300.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L.R. 9/2021 ART 71	843903	Fondo di rotazione in favore dei comuni per gli interventi di demolizione.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

L.R. 66/1975, ART 1	377703	Contributi in favore di accademie, enti, istituzioni ed associazioni culturali e scientifiche aventi sede in sicilia per le finalita' di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza.	350.000	650.000	250.000	350.000	750.000	350.000	350.000
L.R. 14/1988 ART.48	842451	Trasferimenti in conto capitale a favore degli enti parco per il raggiungimento delle altre finalita' istituzionali.(parte capitolo 443301)	1.223.000	0	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
L.R- 98/1981, ART. 24 L.R. 13/2022 ART. 14, C. 17	842009	Spese per il finanziamento dei programmi di intervento di cui all'art.24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e delle riserve.	650.000	350.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
L.R. 9/2021 ART. 81, C. 6	473750	Fondo per il rimborso delle spese per le trasferte degli atleti sostenute dalle societa' sportive siciliane partecipanti a campionati nazionali di serie << a >> e di serie << b >> indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal coni o dal cip .	500.000	200.000	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
L.R. 9/2021 ART 66, C. 1	842076	Opere necessarie ed urgenti per la messa in sicurezza di immobili e di aree appartenenti al pubblico demanio marittimo regionale anche attraverso interventi di demolizione di edifici pericolanti, ivi comprese le attività di recinzione e di apposizione della segnaletica monitoria.	500.000	200.000	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
L.R. 15/2004 ART.1, C. 10 - L.R. 9/2021, ART. 21	413003	Imposta regionale sulle attivita' produttive (irap) per il personale comandato ai sensi dell'articolo 1,comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (parte del capitolo 413302).		310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
L.R. 10/2018, ART. 15, C. 5	377916	Contributo straordinario in favore della fondazione Whitaker	600.000	150.000	150.000	600.000	600.000	600.000	600.000
L.R. 8/2018 ART. 46	473741	Contributi per le finalita' di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n.31 incluse misure di sostegno in favore delle persone con disabilita', al fine di promuoverne l'autonomia e favorirne le relazioni sociali.	873.000	0	0	873.000	873.000	873.000	873.000
L.R. 14/1988 ART.48	443301	Trasferimenti a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalita' istituzionali.	753.690	23.310	23.310	777.000	777.000	777.000	777.000
L.R. 8/2018, ART. 8, C. 2	777311	Concorso nella spesa per il restauro e gli altri interventi conservativi sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di edifici a destinazione d'uso abitativo dichiarati di interesse culturale.	358.710	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
L.R. 5/2006, ART. 1	377762	Contributo alla " fondazione orchestra jazz siciliana - the brass group" per la gestione ordinaria.	750.000	100.000	0	650.000	750.000	650.000	650.000
L.R. 16/2007. ART. 6	378108	Contributi per la realizzazione, nel territorio regionale, di festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, premi, seminari, convegni nonche' l'attivita' del circuito dei cinema d'essai.	735.000	0	0	735.000	735.000	735.000	735.000
L.R. 21/1994 ARTT.1 -2	377726	Contributo annuo a favore dell'istituto nazionale del dramma antico per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali.	725.675	0	0	725.675	725.675	725.675	725.675
L. 991/1952. ARTT 3 -4 -5 L.R. 16/1996, art 18 bis	550801	Contributi da concedere a termini degli artt. 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n.991. (ex cap. 56903)	400.000	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000

L.R. 80/1977 ART.9	377305	Finanziamento del centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, ivi compreso il gruppo intervento archeologia subacquea sicilia e del centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva.	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
L.R. 9/2021, ART. 68	443317	Contributi ai comuni per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (p.u.d.m.).	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
L.R. 33/1996, ART. 38	473711	Contributo annuo all'ente autodromo di perghusa per consentire le manifestazioni motoristiche e per il conseguimento dei fini istituzionali.	465.600	0	0	465.600	465.600	465.600	465.600
L.R. 13/2022, ART. 13, C. 74	442572	Spese per la promozione, in collaborazione con l'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dei parchi regionali siciliani attraverso la loro partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore.	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
L.R. 52/1984 ART.20 L.R. 16/1996	150527	Spese per la gestione ed organizzazione dei mezzi operativi per la difesa dei boschi dagli incendi, delle attrezzature, apparecchiature ed automezzi occorrenti al corpo forestale.	339.500	0	0	339.500	339.500	339.500	339.500
L.R. 9/2013 ART. 73	376576	Spese per altri beni di consumo per il funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'arma dei carabinieri operante in Sicilia. (trasferito in parte ai capitoli 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 e 376610)	116.400	100.000	100.000	100.000	216.400	216.400	100.000
L.R. 2/2023, ART. 26, C. 7; LF 0/2025 ART. 18	473760	Contributo in favore delle federazioni sportive (fsnp/fsp) e discipline sportive (dsap/dsp) riconosciute dal comitato italiano paralimpico (cip) finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive, nonché per l'acquisto di protesi, carrozzine e altri ausili sportivi per atleti disabili.	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
L.R. 9/2023 ART. 18, C. 1	242578	Spese per finalita' di studio, ricerca, consulenza e per il conferimento di incarichi professionali, a supporto delle attività del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0
L.R. 16/2022, ART. 13, C. 16	443322	Contributo in favore dei gruppi ricerca ecologica Sicilia per la divulgazione scientifica nelle scuole relativamente alla transizione ecologica e l'educazione ambientale	250.000	250.000	0	0	250.000	0	0
L.R. 3/1996 ART.1, C. 2	377328	Contributo per assicurare l'attività della fondazione teatro pirandello valle dei templi di Agrigento	245.000	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
L.R. 8/2018 ART. 42	473740	Contributo all'ente luglio musicale trapanese per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali.	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
L.R. 52/1984 L.R. 16/1996	550048	Spese per l'acquisto dei mezzi operativi per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi e di attrezzature fisse e mobili, apparecchiature ed automezzi occorrenti al corpo forestale della regione. Anche funzionali alle attività di protezione civile.	400.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
LR 9/2013, ART. 73	243308	Spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico tradizionale.	154.612	0	0	154.612	154.612	154.612	154.612
L.R. 44/1985 ART.11	377713	Contributi ad enti morali ed ecclesiastici per la riparazione ed il restauro necessari al funzionamento di strumenti musicali antichi e/o di valore artistico.	700.000	50.000	50.000	50.000	750.000	750.000	50.000

L.R. 16/2022, ART. 5. L.R. 2/2023, ART. 42	473758	Contributo in favore dei centri di produzione e dei centri di rilevante interesse regionale (con sede legale ed operativa in sicilia)finanziati dal ministero competente nell'ambito del teatro, della danza, della musica e delle attivita' circensi, con maggiori capacita' produttive, distributive, formazione e ricerca,	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
L.R. 13/2022, ART. 12, C. 38	473754	Contributo straordinario al comitato esecutivo regionale sicilia di special olympics italia finalizzato al sostegno all'attività svolta nel territorio della regione.	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
L.R. 3/2024, ART.31	150039	Contributi in favore di soggetti privati, per iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente. (parte ex cap. 443324)	115.000	100.000	0	0	100.000	0	0
L.R. 52/1984 ART. 20 L.R. 16/1996	150548	Spese per il funzionamento dei reparti ippomontati del corpo forestale.	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
LR 15/2005, ART. 6, 10	442539	Spese per il funzionamento degli uffici periferici del demanio marittimo regionale anche mediante accordi ed intese con il corpo delle capitanerie di porto.	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
LR 9/2013, ART. 73	130033	Rimborso spese forfetarie agli osservatori idrografici della rete meccanica, comprensivo degli oneri riflessi (parte del capitolo 243308)	18.536	0	0	18.536	18.536	18.536	18.536
L.R. 10/2018, ART. 3	151313	Trasferimenti agli enti parco per il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del corpo di vigilanza in comando presso il comando del corpo forestale della regione siciliana.(ex cap. 150036)	339.500	0	-339.500	0	339.500	0	0
L.R. 10/2018, ART. 3	151312	Trasferimenti agli enti parco per il trattamento economico fondamentale del personale in comando del corpo di vigilanza presso il comando del corpo forestale della regione siciliana. (ex cap. 150037)	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.000.000	0	0

Attività produttive, agricoltura, turismo ed energia

			STANZIAMENTI TO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
LR 19/2005, ART. 27, C. 6 ; L.R. 9/2021 ART. 86; L.R.13/2022 ART. 6, C. 4; L.R. 2/2023 ART. 6, C. 1 E ART. 26, C. 36;	476521	Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale. (ex cap. 478104)	200.000.000	0	0	215.000.000	205.000.000	210.000.000	215.000.000
L.R. N. 9 DEL 07/05/2015, ART. 26; L.R. 9/2020, ART. 14, C. 1; L.F. 2/2023 ART. 6, C. 3	476520	Spese per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori. (ex cap. 478110).	75.000.000	0	0	79.000.000	77.000.000	79.000.000	79.000.000
L.R. 106/1977 ART 2 - L.R. 8/2017 ART. 6, C. 2-3	147303	Contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica per il pagamento degli emolumenti al personale (ex cap. 16004)	49.658.000	0	0	57.432.000	56.542.000	56.373.000	57.432.000
L. 388/2000, ART. 135	478109	Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.	26.300.000	13.000.000	13.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
L.R. 16/2017, ART. 15 L.R. 2/2023 ART. 6, C. 5	273710	Spese per i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale. - fondi regionali	37.629.772	4.999.940	4.999.940	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
L.R. 21/1965 ART.33	546401	Somma da versare all'ente di sviluppo agricolo (e.s.a.) per l'attuazione dei compiti istituzionali e per gli investimenti.	15.640.000	0	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000
L.R. 8/2012 ART.2 - 4;	243301	Contributi all'i.r.s.a.p. per la realizzazione delle finalita' istituzionali previste all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 nonche' per le spese di funzionamento e di organizzazione.	11.625.246	488.810	488.810	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
L.R. 12/2002, ART. 7 BIS - L.R. 3/2016, ART. 48, C. 5	273708	Spese per il pagamento dell'iva sulle somme corrispondenti ai trasferimenti statali per i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	11.153.592	60	60	11.153.592	11.153.592	11.153.592	11.153.592
L.R. 13/2014 ART 5	147326	Somma da trasferire all'ente di sviluppo agricolo (e.s.a) per la campagna di meccanizzazione agricola.	8.411.092	638.434	638.434	8.411.092	8.411.092	8.411.092	8.411.092
L.R. 46/1967 ARTT. 30 E 31	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione ed il turismo interno.	4.500.000	3.500.000	500.000	4.500.000	7.500.000	4.500.000	4.500.000

L.R. 47/1980, ART. 7 L.R. 15/1993 ART.14	147306	Contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'istituto regionale della vite e del vino, per l'attuazione dei compiti istituzionali nonche' per gli altri interventi allo stesso istituto demandati per legge.	5.200.000	1.300.000	800.000	5.200.000	5.700.000	5.200.000	5.200.000
L.R. 9/2012, ART. 7	147320	Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali.	9.718.152	0	0	7.128.000	8.242.464	8.280.464	7.128.000
L.R. 14/2019 ART. 13; L.R. 9/2021 ART. 2, C. 30 L.F. 2/2023 ART. 29	474102	Interventi finanziari a favore dell'aeroporto di trapani Birgi, nonche' a favore degli aereoporti di Comiso e Lampedusa	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
L.R. 26/2025, ART. 7, C. 2	270035	Oneri per mitigare gli effetti della sospensione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11, art. 2. Della l. 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni.	6.600.000	0	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
L.R. 3/2025, ART. 52, C. 1	872082	Cofinanziamento regionale per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattivit� turistica del paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico di cui all'articolo 1, comma 368 della legge 30/12/2021, n.234.	1.528.500	2.527.800	2.000.000	2.000.000	2.527.800	2.000.000	2.000.000
L.R. 13/2022, ART. 13, C.70	143336	Contributi ad amministrazioni locali per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare.	1.565.000	2.100.000	1.565.000	1.565.000	2.100.000	1.565.000	1.565.000
L.R. 28/2024, ART. 36, C. 2	140035	Contributi in favore dei consorzi di bonifica della sicilia per consentire la definizione delle progettazioni di opere ed interventi con finalit� irrigue e di bonifica.	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
L.R. 28/2024, ART 12	542092	Spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di opere idriche da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici, le produzioni delle aziende agricole e garantire sufficienti volumi d'acqua per l'irrigazione delle colture.	9.500.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0
L.R. 14/1968 ART.11	147704	Contributo all'istituto sperimentale zootecnico per le spese di funzionamento comprese quelle relative al personale impiegato.(comprende ex capitolo 147703)	3.648.000	367.431	367.431	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
L.R. 13/2022, ART. 13, C.70	143337	Contributi ad imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e agroalimentare.	1.450.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.550.000	1.450.000	1.450.000
L.R. 75/1950, ART. 1	342525	Spese per organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani (trasferito in parte ai capitoli 343318 e 344128)	2.500.000	1.300.000	300.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000

L.R. 3/2025, ART 41	270027	Somme da trasferire all'azienda siciliana trasporti s.p.a. per l'obbligo di non aumentare il costo del biglietto per la durata di sei anni con decorrenza dalla data di affidamento del servizio	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
L.R. 23/1969 ART.1	672008	Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria seconda, terza e quarta classe.	6.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
L.R. 8/2023 ART. 22	542078	Spese per la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica finalizzate all'attuazione delle misure preventive e di mitigazione dei fenomeni di criticità idrica in Sicilia.	2.500.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
L.R. 32/2000, ART. 126	142519	Spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani e di prima trasformazione agricola. Gestione della promozione e dell'immagine degli stessi sui mercati di consumo in Italia ed all'estero.	1.600.000	1.500.000	600.000	1.600.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000
L.R. 12/1989 ART. 6 - L.R. 8/2017 ART 17	143328	Contributo annuo all' istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia per le finalità dell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n.8 per la selezione del bestiame, per i libri genealogici, i controlli funzionali e per i servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria per la lotta all'ipofecondità del bestiame (parte ex cap.144111)	2.600.000	464.204	464.204	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
L.R. 1/2025, ART. 11, C. 2	470025	Spese per la realizzazione delle celebrazioni belliniane, della coppa degli assi, della sicilia jazz festival e della settimana di musica sacra.	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
L.R. 14/1968 ART.11	147701	Contributo a favore dell'istituto incremento ippico di Catania. (comprende ex cap. 147702).	2.328.000	454.000	172.000	2.500.000	2.782.000	2.500.000	2.500.000
L.R. 31/2025, ART. 4, C. 3	270039	Erogazioni all'ente nazionale civile (enac) per l'assunzione degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti dei servizi di linea tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane di Lampedusa e Pantelleria	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0
L.R. n. 1/2024 art.19	746409	Contributi in favore di comuni, altri enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, finalizzati al finanziamento o al cofinanziamento di interventi per il recupero, la preservazione, la riqualificazione e la valorizzazione a scopi turistici, didattico-educativi e produttivi dei borghi e dei siti censiti e riconosciuti nell'ambito del registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L.R- 9/2019, ART. 39	348123	Fondo di solidarietà regionale della pesca.	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

L.R. 88/1982 ART. 5	147315	Finanziamenti al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia.	1.930.000	0	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
L.R. 33/1996 ART.38	473702	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina arte", nonché per la prosecuzione delle attività della fondazione Taormina arte Sicilia. (ex cap. 47719)	1.500.000	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
L.R. 14/1968 ART.12	146518	Spese per la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere. (ex cap. 14602)	1.400.000	50.000	50.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
L.R. 1/2025, ART 4, C. 5	140044	Spese per il perseguimento delle finalità previste dagli articoli 4, 5, 7, 14, 15, 36, 44 e 45 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
L.R. 88/1982, ART. 5 L.R. 9/2021, ART. 65	147314	Somme destinate al funzionamento dei consorzi già costituiti ai sensi dell'art.5 della legge regionale 5 agosto 1982, n.88.	1.100.000	10.000	0	1.100.000	1.110.000	1.100.000	1.100.000
L.R. 3/2025, ART. 11, C. 1	140045	Contributi per far fronte ai maggiori costi del trattamento delle acque necessario per il riuso	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L.R. 33/1996 ART.38	473703	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestadi di Gibellina", nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo statuto della fondazione "istituto di alta cultura Orestadi". (ex cap. 47721)	436.500	500.000	0	436.500	936.500	436.500	436.500
L.R. 9/2021 ART. 79	473752	Contributo in favore della fondazione taormina arte sicilia da destinare in pari quota al supporto del taobuk festival e del Taormina film fest.	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
L.R. 33/2012, ART. 5, C. 4	343315	Contributo all'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (irsap) per il concorso al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione.	815.000	0	0	815.000	815.000	815.000	815.000
L.R. 2/2023 ART. 32	343321	Spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi asi.	900.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
L.R. 31/2025, ART. 4, C. 3	270038	Erogazioni all'ente nazionale civile (enac) per l'assunzione degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti dei servizi di linea tra lo scalo aeroportuale di Comiso (rg) e i principali aeroporti nazionali	700.000	700.000	0	0	700.000	0	0
L.R. 33/2012, ART. 5, c. 3	147325	Contributo all'istituto del vino e dell'olio per il concorso al pagamento degli emolumenti da corrispondere al personale proveniente dall'ente acquedotti siciliani in liquidazione.	171.766	124.234	124.234	296.000	296.000	296.000	296.000

L.R. 33/1997 ART. 7	143703	Indennizzi a favore degli agricoltori ed allevatori per il danno, non altrimenti risarcibile, arrecato dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate su terreni coltivati o destinati al pascolo, nonché su quelli vincolati.	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
L.R. 13/2022, ART. 13, C. 87	473756	Contributo in favore degli enti organizzatori dei carnevali storici riconosciuti ai sensi dell'art.1 comma 369 della legge 27/12/2019, n.160.	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
L.R. 31/2025, ART. 19	270040	Spese per lo svolgimento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale al fine di consentire lo sviluppo di nuove tratte di continuità territoriale da e per l'aeroporto "pio la torre" di comiso	350.000	350.000	0	0	350.000	0	0
LR n. 25/2023, art. 26, C. 14	542404	Trasferimenti in favore dell'ente di sviluppo agricolo per la costituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative ed interventi strutturali ed infrastrutturali per lo sviluppo agricolo e del territorio rurale siciliano	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0
L.R. 13/2022, ART. 13, C. 59	473326	Contributo concesso all'unione dei comuni paesi dei nebroidi al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica del territorio nebroideo.	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000
L.R. 23/1990 ART.6;	146520	Spese per il funzionamento del servizio informativo agrometeorologico siciliano (s.i.a.s.), comprese quelle per la sua progettazione e la gestione scientifica (ex cap. 14242).	80.000	53.666	53.666	100.000	100.000	100.000	100.000
L.R. 33/1974 ARTT. 1 - 4;	143303	Contributo annuo alla stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia.	160.050	0	0	160.050	160.050	160.050	160.050
L.R. 1/2025, ART 4, C.6	140042	Spese per la gestione dei centri di recupero e soccorso della fauna selvatica.	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
L.R. 32/1991, ART. 57	146515	Indennità ai commissari ed agli assessori degli usi civici (ex cap. 14235).	44.486	0	0	44.486	44.486	44.486	44.486
L.R. 33/1997 ART. 31	142523	Spese per la stampa annuale ed il rilascio, tramite i comuni, del tesserino regionale per l'esercizio venatorio.	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
L.R. 2/2023 ART. 6, C. 2	272547	Spese per la gratuità del costo del biglietto dalla sicilia verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori	2.000.000	-400.000	-400.000	400.000	2.000.000	2.000.000	400.000

Soccorso civile

			STANZIAMENTO DEFINITIVO 2025 (al netto Reimputazioni e Variaz. DFB)	VARIAZIONE			RISULTANTE		
Normativa di riferimento	Capitolo	Descrizione	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
L.R. 14/1998	516053	Investimenti per prima assistenza e pronto intervento in occasione di pubbliche calamita' o per la difesa della salute o per l'incolumita' pubblica.	4.500.000	2.181.360	2.181.360	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
L.R. 13/2020, ART. 3 L.R. 13/2022, ART. 9 L.R. 23/2024, ART. 2, C. 1 – 2	500012	Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del dipartimento protezione civile.	6.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
L.R. 13/2020, ART. 3 L.R. 13/2022, ART. 9 L.R. 23/2024, ART. 2, C. 1	117318	Fondo regionale per gli interventi di parte corrente conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale di competenza del dipartimento protezione civile	3.500.000	3.000.000	2.500.000	500.000	3.500.000	3.000.000	500.000
L.R. 14/1998	516058	Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della regione.	1.200.000	1.028.062	1.028.062	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
L.R. 2/2023 ART. 26, C. 87	117708	Spese per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, dpi, attrezzature e mezzi.	1.500.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
L.R. 14/1998	116523	Spese di prima assistenza e per pronto intervento in occasione di pubbliche calamita' o per la difesa della salute o per l'incolumita' pubblica e per l'acquisizione di mezzi e servizi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli stati di emergenza in Sicilia.	2.185.000	215.000	215.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
L.R. 13/2020, ART. 3 L.R. 13/2022, ART. 9 L.R. 23/2024, ART. 2, C. 1 - 2	500022	Acquisizione di mezzi ed attrezzature per fronteggiare l'emergenza in atto e mitigare la crisi idrica (parte cap.500012).	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
L.R. 14/1998	516062	Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti, nonche' per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi.	1.000.000	498.830	498.830	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Articolo 27

“Effetti della manovra e copertura finanziaria”

L’articolo 27 rinvia al prospetto allegato per il riepilogo degli effetti della manovra finanziaria e delle relative coperture. Al secondo comma stabilisce che le disposizioni della legge si applicheranno, ove non diversamente disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2026.

Articolo 28

“Entrata in vigore”

L’articolo 28 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (GURS).